


# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO I NUMERO 2  
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Anno I N° 2 - Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli



**VOCI DAL PALAZZO  
DI GIUSTIZIA**  
Elio Di Maso

**TOGHE ILLUSTRI**  
Giuseppe Zanardelli

**ANTIQUITATES**  
Il teatro  
ellenistico-romano  
di Sarno

**NOTIZIE  
DAL CONSIGLIO**  
Il rinnovo della sede

**Periodico Trimestrale  
dell'Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

**Presidente**  
Aniello Cosimato

**Direttore Editoriale**  
Luigi Ciancio

**Direttore Responsabile**  
Marianna Federico

**Comitato di Redazione**  
Matteo Baselice  
Silvio Calabrese  
Maria Coppola  
Chiara Falcone  
Gianfranco Liace  
Marco Mainardi  
Piervincenzo Pacileo  
Annalisa Spinelli  
Antonio Torre  
Giuseppe Tortora

**Hanno collaborato a questo numero**  
Vincenzo Calabrese  
Mario De Liguori  
Teobaldo Fortunato  
Fabrizio Maimeri  
Ranieri Razzante  
Antonio Scarpa  
Antonio Zarrillo

**Proposte e suggerimenti ai contatti**  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432  
e.mail:  
[d.edi.omniaiustitiae@tiscali.it](mailto:d.edi.omniaiustitiae@tiscali.it)  
per contatti con il direttore editoriale  
[d.res.omniaiustitiae@tiscali.it](mailto:d.res.omniaiustitiae@tiscali.it)  
per contatti con il direttore responsabile  
[redaz.omniaiustitiae@tiscali.it](mailto:redaz.omniaiustitiae@tiscali.it)  
per contatti con la redazione

Progetto grafico a cura di  
**Marianna Federico**

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato su supporto magnetico  
formato Word, non sarà restituito

**In copertina:**  
*Battistero Paleocristiano  
di Santa Maria Maggiore,  
Nocera Superiore.*  
Foto Archivio Altrastampa/Alfio Giannotti  
Per gentile concessione:  
**Ufficio Beni Culturali della Diocesi Nocera-Sarno**

Realizzazione Editoriale  
**Altrastampa Edizioni, Napoli**  
tel./fax 081.5573808  
cell. 338.7133797  
[altrastampa@libero.it](mailto:altrastampa@libero.it)

© 2004 Foto  
Altrastampa Edizioni

© 2004 Testi  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

OMNIA *i*USTITIAE  
ANNO I - NUMERO 2

# s o m m a r i o

*Luigi Ciancio*  
Editoriale 4

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

*la redazione*  
Un carico di lavoro che richiede un'organizzazione adeguata, organico in forze e, soprattutto per il penale, l'istituzione di una Corte d'Assise. Parla il cancelliere dirigente Elio Di Maso 6

## DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

*Maria Coppola*  
L'adempimento delle obbligazioni consortili nei rapporti tra consorziato e consorzio. 8

*Antonio Torre*  
Il danno derivante dalla lesione del rapporto parentale ovvero coniugale 10

*la redazione*  
Opposizione agli atti esecutivi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale 12

*Ranieri Razzante*  
I nuovi soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio 17

*Antonio Scarpa*  
Gli interventi sulla disciplina del processo civile 19

*Fabrizio Maimeri*  
Concorrenza tutela dei consumatori 23

## TOGHE ILLUSTRI

*Aniello Cosimato*  
Giuseppe Zanardelli, statista, giurista e avvocato 31

## OPINIONI A CONFRONTO

Problematiche di natura etico-religiose e problematiche di natura giuridica

*Vincenzo Calabrese* 33

*Antonio Zarrillo* 34

## HISTORIA ET ANTIQUITATES

*Mario De Liguori*  
Sarno, siti e memorie 35

*Teobaldo Fortunato*  
Il teatro ellenistico-romano di Sarno 37

## DEONTOLOGIA FORENSE

*la redazione*  
Rapporti tra colleghi e con il cliente 40

## LA PAGINA DEI CONVEGNI

*a cura di Annalisa Spinelli*  
La violenza in famiglia, maltrattamenti e abusi 42

*a cura dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Nocera Inferiore*  
Il forum di Pescara 43

*la redazione*  
La Privacy e il libero professionista: gli adempimenti previsti dalla normativa 44

## NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE

*la redazione*  
La sede dell'Ordine cambia volto 47

Statistiche iscritti 48

## Editoriale di Luigi Ciancio

Quando mi fu affidato l'incarico di "organizzare" una rivista per il nostro Ordine professionale, ebbi un attimo di perplessità, misto a grossa preoccupazione.

La perplessità scaturiva dalla mia inesperienza in materia; la preoccupazione era legata al timore di fallire, deludendo chi a tale incumbente mi aveva delegato.

Con il comitato redazionale, forte di giovani quanto valide intelligenze, si è tentato di strutturare una rivista che vada letta e non, invece, lasciata nel cellophane in attesa di finire nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Perché è sicuramente vero, e di tanto dobbiamo essere sinceri, che, anche delle riviste per le quali paghiamo profumati abbonamenti leggiamo poco, limitandoci al caso che ci interessa e ... a nient'altro.

Si è rimasti in attesa di suggerimenti e di critiche: sono pervenuti gli uni e le altre.

Ed in rapporto ai primi, il presente numero è stato "sfronato" di qualche fotografia di troppo; è stato alleggerito di qualche rubrica che poteva sembrare ripetitiva rispetto ad un'altra; è stato dato più spazio alla giurisprudenza locale e maggior risalto alla dottrina, anche in considerazione dell'autorevolezza degli autori; è stato trattato un caso di cronaca, coinvolgendo - per le opinioni a confronto - un laico ed un cattolico, cosa che si ripeterà anche in futuro.

È evidente che ai suggerimenti concreti si risponde con fatti immediati.

È alle critiche sterili, tese ad evidenziare fatti di natura personale, che non è possibile dare riscontri oggettivi.

Mi spiego meglio.

Una decisione giurisdizionale sfavorevole per la parte che noi assistiamo, non può costituire - come richiesto da qualche collega - motivo per "dare addosso" ai magistrati che non "avrebbero molta considerazione per la classe forense".

Le decisioni contrarie fanno parte degli incerti del mestiere e contro le stesse è sempre possibile ricorrere all'utilizzo dei previsti mezzi di impugnazione.

E poi:

"Non credere all'avvocato che, dopo aver perduto una causa, fa l'adirato contro i giudici e ostenta di odiarli e di disprezzarli. Passato il breve malumore, fuggitivo come le gelosie degli innamorati, il cuore dell'avvocato è tutto per la Corte, croce e delizia della sua vita" (*Calamandrei, Elogio dei Giudici, scritto da un avvocato*).


Diverso, invece, è per la segnalazione del collega il quale denuncia comportamenti supponenti ed irritanti nei confronti degli avvocati, ancor peggio se giovani.

Ho scritto, anche nel precedente numero, della essenzialità del reciproco rispetto fra due categorie che, operando nel medesimo ambiente, sono costrette, in un certo senso, a convivere forzatamente: coi medesimi problemi, con le medesime difficoltà, con le poche medesime soddisfazioni.

È pacifico che avvocati e giudici sono posti moralmente sullo stesso piano. Il giudice, così come piaceva dire al Calamandrei, "che, manca di rispetto all'avvocato, come l'avvocato che manca di ossequio verso il giudice, ignorano che avvocatura e magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell'una, senza che il livello dell'altra cali di altrettanto".

Ma ho motivo di ritenere che trattasi di episodi casuali, legati ad una normale contrapposizione di ruoli. È peraltro indubitabile che i giudici, così come gli avvocati, lavorano in condizioni difficili per cui, solo comprendendo realmente le reciproche esigenze, si potrà evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, provocando disappunto ed amarezza, alimentano lo scontento e creano disorientamento nei rapporti tra le due componenti del mondo giudiziario.

Questa rivista, con o senza la mia direzione, continuerà a portare avanti ragionamenti e dibattiti, restan-



Massimo Stanzone,  
pennacchio  
con l'allegoria  
della Giustizia,  
Certosa di San Martino,  
Napoli.



do aperta a tutti i contributi.

Rinunciare alla stessa rappresenterebbe una sconfitta per l'intera classe forense.

Da questo numero fanno la loro comparsa le prime inserzioni pubblicitarie che, ci auguriamo, possano aumentare con i numeri successivi.

Agli inserzionisti presenti, un doveroso ringraziamento con l'assicurazione che questa rivista è tesa ad un graduale quanto costante miglioramento.

L'auspicio è che continui ad essere una rivista di interesse generale, quasi "familiare" per come ci ha scritto un collega del foro di Prato.

Alle rubriche professionali, cui attingono informazioni i genitori avvocati, restano associate quelle più "leggere" che possono richiamare l'attenzione degli altri componenti della famiglia: il ricordo di giuristi famosi, e questa volta è toccato a Zanardelli; la valorizzazione dei siti archeologici del nostro circondario, e nella presente rivista si parla di Sarno e del teatro ellenistico ivi rinvenuto; e così via scrivendo.

Con l'auspicio che essa sia comunque letta.

Ed allora, buona lettura!

## Voci dal Palazzo di Giustizia

**UN CARICO DI LAVORO CHE RICHIEDE UN'ORGANIZZAZIONE ADEGUATA, ORGANICO IN FORZE E, SOPRATTUTTO PER IL PENALE, L'ISTITUZIONE DI UNA CORTE D'ASSISE. PARLA IL CANCELLIERE DIRIGENTE ELIO DI MASO.**



**Una voce che è un po' la memoria storica del Tribunale di Nocera Inferiore e protagonista, per questo numero della rivista, della rubrica aperta alle altre categorie di operatori del Palazzo di Giustizia. Si tratta del cancelliere dirigente Elio Di**

**Maso, già cancelliere facente funzione e poi dirigente, in seguito a concorso, presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi...**

Tuttavia la mia storia nelle strutture giudiziarie nocerine inizia ancora prima dell'apertura del Tribunale - ha esordito il cancelliere Di Maso - Sono stato, infatti, per cinque anni dirigente presso la Pretura di Nocera Inferiore, dal 1989 al 1993. Poi con l'apertura del Tribunale sono stato dirigente facente funzione per dieci mesi, con stessa qualifica ho lavorato per altri nove mesi nel 2000 ed infine sono diventato cancelliere dirigente a tutti gli effetti un anno e mezzo fa, ma ho dovuto lasciare Nocera Inferiore per il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. Dal 12 maggio 2003, però, sono tornato nuovamente al Palazzo di giustizia nocerino.

**Dunque quando si dice di lei che è la memoria storica del Tribunale non si sbaglia...**

Certo è che ho visto nascere il Tribunale dal nulla e poi sono il primo cancelliere capo che non viene da Napoli. Infatti anche se sono originario di Cava de' Tirreni, in pratica sono nocerino di adozione. Dopo anni di dirigenze napoletane anche in provincia di Salerno, si è data la coincidenza che sia qui a Nocera Inferiore che a Salerno stesso vi siano due dirigenti originari del posto o quasi.

**Per quali aspetti la dirigenza di una struttura giudiziaria come quella dell'agro nocerino sarnese è particolarmente problematica, ovviamente avendo cura di non dimenticare la complessità del territorio circondariale, che costituisce il "bacino di utenza" del Tribunale nocerino?**

Più che difficoltà parlerei di ampliamenti della portata di responsabilità e quindi di una maggiore consapevolezza di quanto accade all'interno del Tribunale soprattutto da un punto di vista amministrativo, ovviamente. Ho completato da qualche settimana la mia relazione sul monitoraggio dei carichi di lavoro. Una relazione che ho già presentato al presidente. Emerge evidente una necessità di personale che non è la solita richiesta, avanzata da anni, da questo Tribunale. È una esigenza motivata dalla valutazione dei tempi occorrenti perché un procedimento possa dirsi concluso. Il monitoraggio ha visto coinvolti i responsabili delle cancellerie e i sindacati territoriali e provinciali. A fronte dei rilievi effettuati è emersa una forbice tra la quan-

tità di lavoro da svolgere - che ha una rilevanza qualitativa da cui non si può prescindere, vista la densità criminale di tutto il territorio dell'agro nocerino sarnese, che costituisce il circondario del Tribunale - ed il personale tanto divaricata da esigere almeno altre trenta unità lavorative di cancelleria, per poter cominciare a parlare di una distribuzione un po' più umana dei carichi di lavoro.

**Quale potrebbe essere, a suo avviso, una soluzione per un Tribunale come quello nocerino, dove la questione dei carichi di lavoro è diventata difficile da affrontare e, se è stata affrontata, non ha portato fino ad oggi a risultati concreti o, almeno, risolutivi?**

Nella stessa relazione cui facevo riferimento prima, ho evidenziato la necessità dell'istituzione innanzitutto di una seconda sezione penale e poi di una Corte d'Assise. Questa potrebbe essere una buona soluzione, al di là dell'aumento di organico, che è il presupposto per qualsiasi altra proposta. Quella dell'istituzione di una Corte d'Assise, come di una seconda sezione penale non è un'ipotesi senza motivazioni più che giustificate, anzi. Attualmente il lavoro espletato dall'unica sezione penale è superiore a quello svolto dalle sezioni penali del Tribunale di Salerno, che, d'altra parte, supera ampiamente Nocera Inferiore nel settore civile. Il carico di lavoro del penale qui da noi era uguale a quello di Salerno già nel 1998. In questi ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale. Ovviamente parlo di un carico di lavoro formato solo dalle sopravvenienze annuali e non dei fascicoli di vecchia o vecchissima data. Di qui la mia proposta di una seconda sezione penale e di una Corte d'Assise indipendente. Come anche di un aumento dei magistrati stessi, adeguato al carico di lavoro. Basti pensare alla sezione lavoro, dove attualmente si contano tre magistrati per seimila fascicoli, quando, invece, sarebbe necessario arrivare almeno a cinque. Si tratta, comunque, di proposte che possono avere un immediato riscontro concreto, visto che gli spazi non mancano con la realizzazione della Cittadella giudiziaria. In altre parole, il Tribunale di Nocera Inferiore dovrebbe avere una struttura organizzativa, in termini sia di amministrazione che strettamente giudiziari, più complessa, visto il lavoro che si smaltisce quotidianamente e vista la disponibilità di spazi. Ho inserito nella rela-

zione presentata al presidente una raffronto molto significativo con i Tribunali di Benevento e Avellino. Il solo Tribunale di Nocera Inferiore ha le stesse sopravvenienze di entrambi i tribunali messi insieme. Da considerare che si tratta di capoluoghi di provincia. In Corte d'Assise sia a Benevento che ad Avellino vi è un solo fascicolo.

**I lavori della tanto attesa Cittadella giudiziaria a che punto sono? Se ne parla da tanto e sembra sempre che a giorni debbano iniziare, ma poi non accade nulla...**

Il 22 giugno sono state aperte le buste della gara per l'affidamento dei lavori. Credo che materialmente il cantiere potrebbe essere avviato già a metà luglio, visto che l'inizio dei lavori è stato fissato a venti giorni dopo l'apertura delle buste. La gara per l'affidamento dei lavori non è stata semplice da organizzare, anche perché per questo tipo di lavori pubblici, che attingono anche a fondi europei, è oramai prevista una gara di livello europeo e, quindi, con tempi anche più lunghi rispetto alla norma. Tuttavia siamo in dirittura di arrivo. Proprio in vista della realizzazione imminente della Cittadella, ci siamo impegnati in un'altra impresa, l'istituzione del C.R.A.L. il Circolo ricreativo aziendale per i lavoratori. Ho avuto già diversi incontri con i responsabili degli altri uffici giudiziari e a breve firmeremo un incontro anche con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per stabilire la data in cui riunire un'assemblea dei lavoratori del palazzo di giustizia e chiarire le modalità delle convenzioni, che il C.R.A.L. avrà con alberghi, agenzie di viaggio, concessionarie, negozi in genere. Soprattutto abbiamo in programma anche un accordo con l'Asl Salerno 1, per l'utilizzo di strutture e lo scambio di convenzioni. Ho avuto contatti anche con il C.R.A.L. del Tribunale di Napoli, attivo già da molti anni. Abbiamo, inoltre, già registrato l'atto costitutivo e lo statuto, in modo da partire al più presto. Abbiamo in programma anche l'organizzazione di spettacoli interni, utilizzando, ad esempio, la sala dell'Asl; iniziative sportive, recuperando le strutture sportive dell'ex complesso manicomiale, dove c'era anche un campo di calcio. Anche questo fa parte di una buona organizzazione del lavoro all'interno di una struttura articolata e sempre più complessa quale sta diventando il Palazzo di giustizia nocerino.

# Dottrina e Giurisprudenza

Maria Coppola

## L'adempimento delle obbligazioni consortili nei rapporti tra consorziato e consorzio.

Nota a Tribunale di Nocera Inferiore, sezione civile, sentenza n. 76 del 24 gennaio 2004, giudice unico dott. Giuseppe Fortunato.

*"Il consorzio, nella sua veste autonoma rispetto alle persone dei singoli consorziati, ha rilevanza esterna per la gestione delle specifiche fasi dell'attività di questi ultimi. Ne deriva che i contratti stipulati nell'esercizio delle attività istituzionali, conclusi senza la spendita del nome dei consorziati, ma pur sempre nel loro interesse, producono effetti direttamente nella sfera giuridica di questi, secondo le norme sul mandato senza rappresentanza".*

### La controversia in esame.

La controversia *de qua* trae origine dalla domanda, proposta da un consorzio, finalizzata al recupero del premio assicurativo versato in luogo e nell'interesse di un proprio consorziato.

L'attore - premesso che 1) il convenuto ha sottoscritto una certificazione di assicurazione con un ente assicurativo; 2) il relativo premio è stato anticipatamente versato dal consorzio; 3) nonostante i solleciti, il convenuto non ha provveduto al rimborso del premio predetto - ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di rivalsa ovvero di ingiustificato arricchimento, del premio anticipato, nonché ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni per esser stato costretto a far ricorso al credito bancario ed a sopportarne i conseguenti oneri finanziari.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la propria qualità di consorziato, eccependo, piuttosto, la completa assenza, nei certificati di polizza da lui sottoscritti, di qualsiasi indicazione del premio oltre che dei criteri di ripartizione dello stesso tra i vari consorziati e, in ogni caso, l'illegittimità della determinazione del premio stesso.

Da qui ha concluso per il rigetto della domanda attorea.

La decisione del giudice nel merito è stata di parziale accoglimento della richiesta del consorzio: il consorziato è stato, infatti, condannato - in adempimento delle obbligazioni consortili - al pagamento in favore dell'ente attore dell'importo versato quale premio assicurativo oltre interessi legali, ma non al risarcimento dei danni, in quan-

to non provati.

Circa la ritenuta incompletezza del certificato e l'errata determinazione del premio, si è ritenuta la loro irrilevanza, attesa la mancata contestazione, nei confronti del consorzio, della legittimità della delibera di approvazione del bilancio contemplante tale esborso. *Per incidens*, si precisa che esse andavano, in ogni caso, rivolte all'assicuratore e non al consorzio.

### Dati normativi e giurisprudenziali.

Il contratto di consorzio -secondo la definizione fornita dall'articolo 2602 c.c. - è lo strumento attraverso il quale "più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". Il consorzio costituisce un'entità giuridica assai variegata e presente sia nel diritto privato che in quello amministrativo.

La causa di tale contratto non è limitata alla sola disciplina della concorrenza tra imprenditori, ma ha un ambito più vasto, grazie al quale il contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale tra imprese diverse "volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie"<sup>1</sup>.

Per la costituzione di un consorzio è necessaria la stipula di un contratto che abbia, a pena di nullità, la forma scritta e che rechi l'indicazione dell'oggetto e della durata<sup>2</sup> del consorzio, delle attribuzioni e dei poteri degli organi consortili, dei diritti, doveri e quote delle singole imprese facenti parte del consorzio stesso.

Elemento essenziale del contratto di consorzio è, inoltre, la qualità di imprenditore rivestita dai contraenti: tale qualità differenzia i consorzi dalle semplici associazioni.

Il contratto di consorzio non origina una vera e propria impresa e nemmeno assume la veste di persona giuridica, ma è indubbio che esso costituisca un ente dotato di autonomia rispetto alle persone dei singoli consorziati.

Particolare rilevanza, in tal senso, è riconosciuta ai consorzi con rilevanza esterna - quale è quello di cui al nostro caso - tramite i quali si crea una struttura destinata ad avere rapporti economici con soggetti terzi<sup>3</sup>.

Tale tipologia di consorzi è dotata di un'organizzazione maggiormente strutturata e avente autonomia patrimoniale, caratterizzandosi, tra l'altro, per avere un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, per essere iscritta al Registro delle Imprese e per possedere un fondo consortile,

costituito dai contributi dei consorziati e dai beni con essi acquistati.

Premesso ciò, sembra utile centrare subito il cuore della fattispecie che ci occupa, evidenziando che il presupposto per il quale la domanda attorea è stata accolta è stato espressamente individuato nella qualificazione del rapporto intercorrente tra consorzio e consorziati quale rapporto tra mandatario e mandanti: in virtù di ciò, l'obbligo delle somme oggetto di pretesa è stato ricondotto nell'alveo dell'adempimento delle obbligazioni consortili nei rapporti tra consorziato e consorzio.

Il convenuto è stato, infatti, condannato al pagamento del suddetto premio non in virtù di azione di rivalsa, bensì in ragione dell'acclarato principio secondo cui i contratti stipulati nell'esercizio di attività istituzionali perfezionatisi nell'interesse del consorziato, anche se non in suo nome, producono effetti direttamente nella sfera giuridica di questi, vincolandolo alle norme sul mandato senza rappresentanza.

Costituendo il mandato, ai sensi dell'articolo 1703 c.c., un contratto tipico mediante cui una parte si obbliga verso l'altra a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest'ultima, è facile individuare nella prestazione, da parte del mandatario, di un'attività giuridica nell'interesse del mandante (i cui effetti finali sono destinati a prodursi nella sfera giuridica del secondo), uno dei suoi tratti maggiormente salienti.

Si tratta, a ben vedere, di una nozione molto ampia che può diversificarsi, secondo che al negozio di mandato si accompagni o meno anche il conferimento al mandatario del potere di rappresentare il mandante: il mandatario, che agisce per conto del mandante, infatti, può farlo sia in nome di quest'ultimo che in nome proprio.

Nel primo caso la legge parla di *mandato con rappresentanza* (e la disciplina relativa sarà quella di cui all'articolo 1704 c.c.), nel secondo di *mandato senza rappresentanza* (e, pertanto, il riferimento normativo sarà l'articolo 1705 c.c.).

Non è una differenza di poco conto, posto che per l'uno e l'altro caso si applica una differente regolamentazione giuridica sia per quanto concerne la disciplina applicabile al negozio sia, soprattutto, per quanto attiene agli effetti che da esso derivano.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, infatti, macroscopica è la differenza, nei due casi, dei criteri di imputazione dei diritti e degli obblighi

nascenti dall'atto posto in essere dal mandatario in esecuzione dell'incarico ricevuto dal mandante.

Nel primo caso, invero, gli effetti del c.d. negozio gestorio operano direttamente nella sfera giuridica del mandante-rappresentato, restando il mandatario del tutto estraneo ai rapporti giuridici sorti con i terzi per effetto dell'atto da lui compiuto; nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza, al contrario, gli effetti ricadono esclusivamente nella sfera giuridica del mandatario e nessun rapporto si costituisce tra mandante e terzo. Il nostro caso fa eccezione alla regola appena enunciata.

È giurisprudenza prevalente, infatti, quella per cui "il consorzio di imprese per sua stessa natura richiama implicitamente le regole del mandato e, quindi, opera nei rapporti con i terzi quale mandatario dei consorziati"<sup>4</sup>, ma "le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso"<sup>5</sup>.

Ciò fa sì, per l'appunto, che -in deroga al principio generale contenuto nell'articolo 1705 c.c. - la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal comma 2 dell'articolo 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richieda la spendita del nome di quest'ultimo, "la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse"<sup>6,7</sup>.

### Considerazioni conclusive.

Il consorzio ha, in realtà, giustificato diversamente il fondamento dell'obbligo di pagamento del premio assicurativo per cui era causa, assumendo che la relativa polizza avrebbe dovuto ritenersi stipulata nella forma dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 c.c.

Tale tipo di assicurazione integra un contratto a favore del terzo, nel quale l'assicurato non coincide col contraente, al quale, ultimo, spetta un'azione di rivalsa che accorda al diritto di rimborso il vantaggio di un privilegio sull'indennità spettante all'assicurato: *ex* articolo 1891, comma 4, infatti, "per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione".

Da tale assunzione scaturiva la conseguente azione di rivalsa del "consorzio-contraente" nei confronti del "consorziato-assicurato".

Il Tribunale adito ha ritenuto, invece, come si è esposto in precedenza, di qualificare diversamente il fondamento dell'azione consortile, individuandolo nella regolamentazione dei rapporti associativi piuttosto che sul contratto tra consorzio e consorziato.

Da qui la precisazione, pure espressa in sentenza, che "l'azione del consorzio finalizzata al recupero può essere esperita solo sulla scorta di un bilancio consortile regolarmente approvato"<sup>8</sup>.

Di più ampio raggio, ma anche differente, rispetto alla prospettazione di parte attorea, la decisione *de qua* pone, in conclusione, in primo piano la sussistenza di una valida delibera di approvazione e di riparto degli oneri tra gli associati, anziché la sussistenza del singolo contratto assicurativo stipulato con terzi - e da questa delibera (*rectius*, dalla data della sua approvazione), infatti, fanno data gli interessi che, sulla somma dovuta, il consorziato pagherà all'ente.

<sup>1</sup> Cfr. Cass. civ., 18.03.1995, n. 3163, in *Giur. It.*, 1995, I, 1800.

<sup>2</sup> Se nulla è stabilito sul punto, la durata del consorzio non può eccedere i dieci anni, ridotti a cinque se sono previsti patti di non concorrenza.

<sup>3</sup> La normativa privatistica distingue i consorzi con attività interna, da quelli con attività esterna (art. 2612 c.c. e, in particolare, art. 2613 c.c., sulla rappresentanza in giudizio, ed art. 2615 c.c., sulla responsabilità verso i terzi).

Per i consorzi pubblici, invece, la giurisprudenza non distingue quelli con attività interna od esterna, ma quelli aventi carattere imprenditoriale o no, con le conseguenti implicazioni in ordine alla giurisdizione e alla disciplina del personale.

<sup>4</sup> Cons. st., sez. V, 24.10.2000, n. 5679, in *Foro Amm.*, 2000, f. 10.

<sup>5</sup> Cass. civ., sez. I, 16.03.2001, n. 3829, in *Mass. Giur. It.*, 2001.

<sup>6</sup> Cass. civ., sez. I, 27.09.1997, n. 9509, in *Mass. Giur. It.*, 1997.

<sup>7</sup> D'altro canto, "nei consorzi con attività esterna le imprese consorziate debbono rimborsare al Consorzio le spese sostenute per l'attività compiuta per loro conto". In termini, Cass. civ., 16.11.1983, n. 6822, in *Giur. It.*, 1984, I, 1, 1296.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 18.10.1985, n. 5127, in *Giust. civ. mass.*, 1985, f. 10.

Antonio Torre

### Il danno derivante dalla lesione del rapporto parentale ovvero coniugale.

Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, dr. Francesco Ruggiero, 31 luglio 2003.

"Il danno conseguente alla perdita dello status di figlio e/o di coniuge si distingue concettualmente sia dal danno patrimoniale, sia dal danno morale, trovando, *inverso*, esso più acconcia collocazione dogmatica nell'ambito del danno biologico, nonché un sicuro fondamento giuridico nell'attuale ordinamento. Il diritto al rapporto parentale, *inverso*, trova riconoscimento nella legge fondamentale (articolo 29 Cost.) e protezione nella normativa codicistica. Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la morte causata da un evento accidentale sul luogo di lavoro di un soggetto legato ad altri da vincoli di coniugio e/o di parentela determini per ciò solo in capo a questi ulti-

mi un diritto, ex articolo 2043 c.c., al risarcimento del danno arrecato, per l'appunto, al rapporto parentale (in senso lato), danno configurabile non solo nei riguardi della coniuge del defunto, ma anche in capo ai figli maggiorenni, in quanto l'evento improvviso e traumatico del decesso del genitore ha posto in essere nei loro confronti non solo l'irreparabile perdita dell'ausilio della saggezza parentale, ma anche la preclusione alla possibilità di avvalersi del sostegno e dei consigli paterni".

#### Introduzione alla controversia in esame: la domanda dei ricorrenti.

I ricorrenti, coniuge e figli, del defunto operaio di una impresa edile a seguito di un sinistro letale sui luoghi di lavoro, adivano il giudice del lavoro al fine di sentirsi riconoscere il risarcimento del danno biologico, assumendo che, a seguito dell'evento *de quo*, "dopo alcune ore decedeva" il loro dante causa, "diventando pertanto creditore del danno biologico".

Tra l'altro dichiaravano che il coniuge e/o genitore avrebbe "avvertito... la morte...", la quale "non" sarebbe stata certamente improvvisa.

Con il termine "danno biologico" si intende il danno alla salute della persona, la cui tutela giuridica trova il suo fondamento normativo nell'articolo 32 della Carta Costituzionale<sup>1</sup>.

Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata del nostro ordinamento giuridico, la persona viene considerata e tutelata nel suo modo di esistere, di essere e, quindi, in tutte le occupazioni (presenti e future) nelle quali si realizza la propria personalità.

La giurisprudenza di merito e di legittimità è giunta alla definizione di danno biologico come la lesione alla integrità psicofisica dell'individuo, "in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione".

Va in primo luogo sottolineato come anche volendo prescindere dalla distinzione concettuale tra danno biologico, inteso quale avvenuta menomazione della integrità psico-fisica del soggetto, e danno alla salute, inteso quale alterazione permanente e/o temporanea della integrità ed efficienza psico-fisica del soggetto che gli impedisca di godere la vita nella stessa misura in cui era possibile prima della insorgenza del fatto lesivo, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, possa dirsi ormai definitivamente acquisito nel nostro ordinamento il principio della risarcibilità del danno biologico.

È soprattutto merito, infatti, del giudice delle

leggi l'aver affermato il suddetto principio, individuando nel contempo il referente normativo cui ricollegare in ogni caso la risarcibilità del danno *de quo*, rappresentato dall'articolo 2043 c.c., correlato all'articolo 32 Cost.<sup>2</sup>.

Ed *inverso*, soltanto il costante collegamento della norma costituzionale con la norma codicistica consente di estendere l'area della risarcibilità fino a comprendere non solo i danni patrimoniali in senso stretto, ma anche tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.

#### L'intervento della Suprema Corte.

Con due importantissime sentenze, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la problematica. Le vicende che hanno originato queste due decisioni, sebbene tra loro differenti, hanno avuto un medesimo denominatore comune, ovvero quello della risarcibilità degli effetti prodotti da alcuni tragici eventi sulla normale vita familiare, in quanto causa di uno sconvolgimento delle abitudini di vita.

Le due decisioni della Corte, rispettivamente la n. 8827/2003 e la n. 8828/2003, hanno di fatto superato il rigido schema del risarcimento del danno non patrimoniale subordinato all'articolo 185 c.p. che, come noto, sancisce la risarcibilità del danno conseguente a reato.

Come è noto, l'articolo 29 della Costituzione sancisce e riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, da intendersi, nei casi di specie, come diritto alla realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti ispirati dal rapporto parentale, ove, pur generando bisogni e doveri, danno luogo a gratificazioni, supporti, affrancazione e significati.

L'alterazione di questi particolarissimi e personalissimi rapporti positivi, derivanti dal più generale rapporto parentale, determinerebbe questa particolare fattispecie di danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita, risarcibile ex articolo 2059 c.c. poiché lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Ebbene nella richiesta risarcitoria promossa dai congiunti di una persona deceduta a seguito di sinistro, sfociata nella sentenza 7-31 maggio 2003 n. 8828<sup>3</sup>, lo sconvolgimento è rappresentato dall'estinzione del rapporto parentale con i congiunti e dalla lesione della sfera degli affetti reciproci e

della famiglia.

In questa pronuncia la Corte ha opportunamente sottolineato che la lesione che si vuole risanare è quella relativa alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, lesione differente sia da quella al bene salute (risarcibile con il danno biologico) che da quella all'integrità morale da ingiusta sofferenza (risarcibile con il danno morale soggettivo).

Detta lesione si concreta, nel caso in esame, nella irreversibile perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali nell'ambito del nucleo familiare.

Perdite e preclusioni che sono diretta conseguenza della lesione di un interesse protetto.

Per quanto concerne la prova del danno, la Suprema Corte ha evidenziato che detta tipologia di danno non patrimoniale non è *in re ipsa*, ovvero coincidente con la lesione dell'interesse, e quindi dovrà essere adeguatamente provato.

Si dovrà perciò avere riguardo, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente protratto il godimento del congiunto, anche mediante valutazioni prognostiche e presuntive, sulla base degli elementi che dovrà fornire il danneggiato.

In ordine, infine, alla liquidazione di detta tipologia di danno non patrimoniale, trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona, la stessa dovrà unicamente avvenire in base ad una valutazione equitativa, sulla base di parametri quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Con la sentenza 7-31 maggio 2003 n. 8827<sup>4</sup>, relativa ai gravi ed irreversibili danni riportati da un neonato all'atto della nascita, tali da costringere lo stesso ad una vita vegetativa, la Suprema Corte ha ripreso i principi sopra enunciati stabilendo che, quando un fatto lesivo altera l'assetto su cui si fonda il nucleo familiare (fatto di bisogni e doveri ma anche di significati e gratificazioni) lo sconvolgimento che inevitabilmente scaturisce nelle abitudini di vita deve essere risarcito.

Nel caso di specie, le gravi lesioni subite al momento della nascita dal bambino hanno determinato una vita vegetativa dello stesso, che ha inevitabilmente determinato il più totale sconvol-

gimento delle abitudini e delle aspettative dei genitori stessi, con l'ulteriore conseguenza di dover costantemente e perennemente provvedere alle esigenze del figlio stesso.

Questa "riduzione delle positività derivanti dal rapporto parentale", osserva la Corte, trova tutela nell'articolo 29 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia e detto danno non patrimoniale deve pertanto essere risarcito ex articolo 2059 c.c.

Al riguardo è bene precisare che la Suprema Corte, con le decisioni in esame (n. 8827/03 e n. 8828/03), ha affermato che il danno da sconvolgimento della vita costituisce un'autonoma lesione, ontologicamente differente dal danno biologico, dal danno patrimoniale e da quello morale<sup>5</sup>. Tuttavia, il ricorso ad una autonoma voce di danno "non deve significare incremento generalizzato del danno, ma mezzo per colmare le lacune dell'ordinamento nella tutela risarcitoria della persona".

Pertanto, come già accennato, la liquidazione del danno non patrimoniale dovrà avvenire sulla base di una valutazione equitativa, tuttavia tenendo conto di quanto liquidato a titolo di danno morale soggettivo, al fine di evitare una duplicazione delle poste di danno e dei connessi risarcimenti.

#### L'intervento del Tribunale di Nocera Inferiore.

Il danno da lesione del rapporto parentale viene efficacemente interpretato nella pronuncia in commento, in ragione non solo della pregiudiziale distinzione dal danno edonistico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione, ma soprattutto della differenziazione operata rispetto al danno patrimoniale<sup>6</sup> ed al danno morale.

Adeguata collocazione alla fattispecie affrontata viene anche qui riconosciuta nell'ambito del danno biologico<sup>7</sup>.

Il diritto al rapporto parentale trova un riconoscimento nell'articolo 29 della Costituzione, nonché nella normativa codicistica in ragione della precisa volontà di qualificare un soggetto colpito dalla uccisione di un coniuge o di un parente come soggetto appunto tenuto alla richiesta di risarcimento del danno al rapporto parentale.

Non può quindi essere sollevata alcuna perplessità in ordine alla legittimità della istanza risarcitoria conseguente alla uccisione di un soggetto legato ad altri da vincoli di coniugio e/o di parentela che determina quindi un diritto al risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c.

A tal proposito sulla scorta di quanto appena dedotto il danno si configura, nel caso trattato dal giudice del lavoro dr. Francesco Ruggiero, non solo nei confronti della coniuge, ma anche nei confronti dei figli maggiorenni.

Di qui una interessante disquisizione circa la valutazione della perdita dell'ausilio e della saggezza che rappresenta per un figlio la figura paterna, come la irrimediabile preclusione al suo sostegno morale, essendo decisiva al riguardo la prospettata convivenza di entrambi i figli all'epoca del decesso del genitore.

#### Considerazioni conclusive.

Al riguardo non si può che rilevare una confortante chiarezza nei principi enunciati dalle sentenze in esame.

Infatti viene affermata una sostanziale autonomia del danno da "sconvolgimento della vita familiare", riconducendo però detta autonomia ad una adeguata regolamentazione, in quanto, sotto l'aspetto liquidatorio, la nuova tipologia di danno viene correlata all'entità del danno morale. La soluzione, così come prospettata, pare essere il frutto di un compromesso.

Si riconosce, quindi, un'autonoma categoria di danno, dai confini obbiettivamente incerti, ma nello stesso tempo si cerca in qualche modo di ridurre gli impatti risarcitori della stessa.

1 Art. 32 Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (comma 1).

"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (comma 2).

2 Cfr. in particolare Corte Cost., 14 luglio 1986, n.184; Corte Cost. n.ri 87/91, 356/91, 485/91 e 372/94.

3 Sentenza n. 8828 del 31 maggio 2003 (Corte di Cassazione Sezione terza civile - Presidente Carbone - Relatore Preden)

4 Sentenza n. 8827 del 7-31 maggio 2003 (Corte di Cassazione Sezione terza civile)

5 Vd. anche Trib. Torino 8 agosto 1995, C.App.Torino, 4 ottobre 2001, n. 1285.

6 Cfr. sul punto Trib. Milano, 12 giugno 2001, in Riv. Critica di Dir. Lav., 01, 4, pagg.1058 segg.

7 Cfr. sul punto Trib. Firenze, 24 febbraio 2000, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 2000, 759; Trib. Treviso, 25 novembre 1998, in danno e resp., 2000, 68.

la redazione

*Al momento di andare in stampa ci è pervenuta la sottostesa ordinanza del giudice dott. Salvatore Di Lonardo del Tribunale di Nocera Inferiore, estremamente innovativa ed interessante che si riporta, per il momento, priva di commento.*

#### Opposizione agli atti esecutivi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.

##### TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Ufficio dell'esecuzione mobiliare

*Nel procedimento di opposizione instaurato da:  
INPS contro Apicella Francesco ed altri  
Proc. n. 930 RG (e 723/04 RG Esec.)*

##### Il giudice dell'esecuzione

in persona del dott. Salvatore Di Lonardo,

· sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 6 maggio 2004;

· letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed esaminate le richieste della parti;

##### OSSERVA

Nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 723 RG Esec., l'INPS, quale debitore esecutato, ha proposto opposizione avverso gli atti di intervento spiegati da Apicella Francesco, Trezza Alfonso e Trezza Vincenzo, all'uopo deducendo: 1) l'improcedibilità degli interventi in quanto fondati sulla base di titoli esecutivi emessi da un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale è stato promosso il processo esecutivo; 2) la mancata notifica degli atti di intervento; 3) l'inammissibilità degli interventi non fondati su titoli esecutivi ma su meri documenti.

Sulla base di tali assunti, quindi, l'ente opponente ha chiesto, previa sospensione dell'esecuzione, la declaratoria di improcedibilità e/o di inammissibilità degli interventi innanzi indicati e, in via subordinata, la remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 3, lettera b, del D.L. 269/03, conv. in l. 326/03, per violazione degli articoli 3, 38, 81, e 97 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la sanzione dell'improcedibilità ovvero dell'inammissibilità anche per gli interventi nelle procedure espropriative effettuati in virtù di titoli giudiziari formati in Tribunali diversi da quello innanzi al quale è in corso la procedura espropriativa nella quale è effettuato l'intervento ovvero effettuati con documenti ovvero titoli non esecutivi in procedure esecutive pendenti innanzi a luoghi diversi da quello di residenza del creditore interveniente".

Tali essendo le doglianze sollevate dall'opponente, ritiene questo giudice che la domanda, in quanto volta a far valere l'inammissibilità dell'intervento, quale atto della procedura esecu-

tiva, debba essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, posto che, non avendosi riguardo all'accertamento ed all'esistenza del credito, si fuoriesce dall'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 512 e 615 c.p.c. Invero, l'interesse del debitore a contestare l'intervento - sotto il profilo della sua ammissibilità o di eventuali nullità dell'atto - ben può insorgere in una fase anteriore a quella di distribuzione e, in tal caso, si rende concretamente utilizzabile lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi.

Ciò posto, va subito detto che il terzo motivo di opposizione - concernente l'inammissibilità dell'intervento non fondato su titoli esecutivi, ma su meri documenti - si palesa non solo irrilevante, ma addirittura non pertinente alla fattispecie in esame, involgendo più che altro una questione di mero principio, e, comunque, si pone in palese ed aperta contraddizione con il primo motivo fatto valere dallo stesso opponente, laddove quest'ultimo riconosce che gli interventi sono stati effettuati sulla base di titoli esecutivi giudiziali rappresentati dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Salerno ed espressamente richiamati nell'atto di opposizione. Conseguentemente, anche la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso introduttivo è del tutto irrilevante.

Il primo motivo di opposizione, invece, si collega alla nuova formulazione dell'articolo 14, comma 1 bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 30/97 (così come sostituito, a decorrere dal 02.10.2003, dall'articolo 44, comma 3, D.L. 30.09.2003, n. 269, conv. in l. 326/2003), con la quale si stabilisce (per la parte che qui interessa) che «il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa».

All'evidenza, dunque, il problema che qui si pone è quello di stabilire se la previsione dell'esclusività della competenza territoriale contenuta nella norma or ora richiamata concerna esclusivamente il pignoramento ovvero coinvolga anche il diverso istituto dell'intervento, sì da estendere anche a quest'ultimo il principio del collegamento del foro dell'esecuzione con quello del luogo di

emissione del titolo.

Va premesso che, secondo i primi commentatori della norma, con il citato art. 44 il legislatore ha inteso espressamente introdurre, in deroga alle previsioni degli articoli 26 e 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., una nuova regola di competenza territoriale, fondata non più sul criterio tradizionale del luogo di residenza del *debitor debitoris*, sibbene su quello della circoscrizione dove ha sede l'ufficio giudiziario che ha formato il titolo esecutivo.

Siffatta osservazione va senza dubbio condivisa. Invero, dovendo procedere ad una lettura interpretativa della norma in armonia con i principi costituzionali, deve escludersi che il legislatore abbia inteso tener fermo il criterio della competenza territoriale di cui al codice di rito, che, come è noto, nel caso in cui il terzo debitore sia una banca, individua quale giudice dell'esecuzione competente quello del luogo in cui è posta la sede legale, o, in via alternativa quello del luogo in cui sono ubicate la filiale o l'agenzia presso la quale i beni materialmente si trovino, a condizione che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione di terzo (cfr., fra le tante, Cass. 8920/2002).

Qualora, per così dire, si dovesse affermare un doppio limite territoriale (quello previsto dal codice di rito e quello introdotto dalla novella), il pignoramento presso terzi innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il titolo sarebbe consentito solo se in detto luogo l'istituto bancario ha la propria sede legale ovvero ivi si trovino agenzie o filiali che hanno in carico il rapporto con l'ente debitore. Nel qual caso, il *favor* del legislatore (innegabilmente contenuto nel complesso delle disposizioni di cui all'articolo 14 cit.) non sarebbe più volto soltanto a contemperare l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche nei limiti imposti dalle particolari regole di contabilità e di tesoreria applicabili agli enti predetti (come ha sottolineato la Corte Costituzionale: cfr., sentenza del 23.04.1998, n. 142), ma pregiudicherebbe le stesse possibilità di soddisfazione del creditore, precludendogli, da un lato, la possibilità di "instaurare" procedure di espropriazione presso terzi in luoghi diversi da quello di competenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il titolo e, dall'altro, impe-

dendogli (laddove il terzo in quel luogo non abbia la propria sede legale) di aggredire fondi situati all'esterno.

Si è sottolineato, altresì, che l'introduzione della disposizione in esame ("formalmente estesa a tutti gli enti pubblici, ma pensata sommatamente per risolvere le peculiari ed annose difficoltà dell'INPS nell'erogare tempestivamente le prestazioni indicate nei titoli condannatori") si giustifica quale strumento per risolvere gli ostacoli derivanti dalla "scissione della competenza delle strutture territoriali (dell'ente) interessate diacronicamente alla gestione delle fasi amministrativa e giurisdizionale del contenzioso". In tal senso, si è osservato che ulteriori inconvenienti alla gestione e liquidazione da parte dell'INPS delle proprie obbligazioni pecuniarie derivavano anche dalla "possibilità per i creditori degli enti pubblici aventi disponibilità di fondi presso diversi istituti bancari con sedi variamente dislocate nel territorio, di promuovere l'esecuzione forzata presso tutti i tribunali (e presso le varie relative sezioni distaccate) nei cui circondari si trovassero le sedi principali di detti istituti o le agenzie periferiche degli stessi, a prescindere della localizzazione del rapporto che aveva dato luogo al credito azionato e dal luogo in cui si era formato il titolo esecutivo"; il che - secondo i commentatori di cui si è detto - "comportava, in primo luogo, l'impossibilità per gli enti interessati di prevedere il luogo di aggressione dei propri fondi (che sono in genere distribuiti tra i vari istituti bancari e le relative agenzie che svolgono servizio di cassa, sulla base della destinazione alle singole articolazioni territoriali dell'ente stesso, o comunque sulla base delle esigenze legate alle singole realtà territoriali) e di regolare in conseguenza di ciò i flussi monetari da indirizzare presso le varie sedi, onde consentire un ordinato pagamento delle prestazioni da erogare in via amministrativa e di quelle da soddisfare coattivamente, così rendendo ancor più difficile il regolare adempimento delle obbligazioni pubbliche".

Ebbene, a parere di questo giudice, la nuova regola di competenza territoriale introdotta dal legislatore del 2003 va senz'altro limitata al solo pignoramento (inteso come atto di inizio dell'esecuzione), senza alcuna possibilità di estensione al diverso istituto dell'intervento; che, in quanto non menzionato, nè in altro modo considerato dalla novella, rimane sottoposto alla disciplina generale di cui al codice di rito.

In tal senso, induce non soltanto la lettera della legge, che, come or ora si è detto, non contiene alcun riferimento all'intervento ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), ma le stesse finalità avute di

mira dai *conditores legum*, oltre che ragioni sistematiche.

Invero, il *favor* del legislatore (nel complesso delle disposizioni dettate nell'articolo 14 D.L. 668/96) deve necessariamente intendersi contenuto nei limiti in cui realizza un equo contemperamento tra l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, in questi termini, mira, in primo luogo ad agevolare, in considerazione delle peculiarità del sistema organizzativo degli enti debitori, il pagamento spontaneo del debito (si pensi al termine dilatorio di centoventi giorni per l'inizio dell'esecuzione forzata). Ne segue, allora, che la norma, proprio perché destinata ad incidere sul terreno di un delicato bilanciamento di contrapposti interessi (quello individuale e quello generale) si presenta di stretta interpretazione e non può essere estesa ad istituti (certamente conosciuti dal legislatore, ma) in essa non contemplati. Conseguentemente, al di là delle disposizioni di *ius singulare* espressamente previste per le procedure espropriative (ivi considerate le ulteriori previsioni di cui all'ultima parte del novellato comma 1 *bis* dell'articolo 14 D.L. 669/96 cit.), la disciplina di riferimento non può che essere quella generale, e, pertanto, nel caso di specie alcuna limitazione di carattere territoriale può essere affermata per gli interventori. In tal senso, non può avallarsi il rilievo svolto dall'INPS secondo cui, ammettendo l'intervento sulla base di titoli esecutivi che non siano stati emessi nella circoscrizione ove si svolge la procedura esecutiva, si consentirebbe al creditore di ottenere egualmente la soddisfazione coattiva del credito in violazione del principio di collegamento territoriale con l'articolazione periferica dell'ente competente alla gestione del rapporto, così frustrando le finalità della norma. Di contro, deve sottolinearsi che la scelta di riferire il limite della competenza territoriale al solo "pignoramento" non può che essere frutto di una chiara presa di posizione del legislatore che - nell'esercizio della sua discrezionalità, volta al contemperamento dei contrapposti interessi di cui più volte si è detto - ha inteso in tal modo arginare il proprio *favor*, senza spingersi al punto di prevedere un modello di processo esecutivo volto a favorire gli enti pubblici debitori, a discapito delle ragioni creditorie. Conseguentemente, iniziata l'esecuzione nel rispetto della regola secondo cui «il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 cpc... deve essere instau-

rato... davanti al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ...», il processo esecutivo resterà sottoposto alle regole sue proprie, che non siano oggetto di espressa deroga.

Potrebbe quindi affermarsi che, nell'ottica del legislatore, il riconoscimento di adeguati e specifici strumenti di agevolazione per la procedura di liquidazione del credito (termine dilatorio di centoventi giorni per l'inizio dell'esecuzione forzata, esatta identificazione del creditore, possibilità da parte della struttura territoriale competente alla verifica della legittimità del pignoramento) consente per se stesso la possibilità di impedire l'instaurazione di una procedura esecutiva e, quindi, di scongiurare eventuali interventi da parte di altri creditori.

Dal punto di vista sistematico, poi, va detto che l'interpretazione della norma deve tener conto di altre e diverse esigenze, prima fra tutte quella di evitare che per l'espropriazione di un medesimo credito venga a determinarsi una competenza concorrente tra più giudici dell'esecuzione.

Invero, posto che - come già si è premesso - l'articolo 44 cit. introduce una nuova regola di competenza territoriale, che non tiene conto del luogo di residenza del terzo debitore, deve ammettersi (diversamente da quanto consentito dalle norme ordinarie) che il creditore possa procedere, innanzi al giudice dell'esecuzione individuato dalla novella, al pignoramento di fondi che l'ente pubblico ha in deposito presso una qualunque agenzia od istituto bancario situato sul territorio nazionale. Pertanto, è evidente che la tesi dell'innammissibilità dell'intervento costringerebbe il creditore ad attivare un'autonoma procedura di espropriazione avente ad oggetto il medesimo credito già pignorato (con conseguente competenza concorrente di più giudici) e si legittimerebbe, in tal modo, il sorgere di un numero indefinito ed indefinibile di procedimenti espropriativi. Al contrario, la diversa interpretazione della norma qui proposta, rendendo ammissibile l'intervento senza alcuna limitazione di carattere territoriale, meglio si coniuga con il principio secondo cui tutti i procedimenti esecutivi aventi ad oggetto un credito derivante dal medesimo rapporto devono necessariamente svolgersi unitariamente, anche laddove, in astratto, le somme esistenti sarebbero sufficienti a soddisfare i vari cre-



ditori procedenti nelle diverse sedi giudiziarie, e ciò per l'eventualità che si determini l'assegnazione, da parte di diversi uffici giudiziari, del medesimo credito in favore di diversi aventi diritto. In tal senso, allora, l'esclusione dell'intervento dall'ambito di operatività della norma in esame garantisce il rispetto del principio di unitarietà delle procedure esecutive di cui agli articoli 493, 524 e 550 c.p.c.

Una seconda ragione di carattere sistematico consiste nel fatto che volendo estendere la disciplina di cui al più volte citato articolo 44 anche agli interventi, si sarebbe poi costretti a riconoscere un differente regime giuridico per i creditori muniti di titolo esecutivo e per quelli che ne sono privi.

Sul punto non può assolutamente condividersi la tesi avanzata dall'opponente, per la quale alla luce della novella andrebbe affermata "l'improcedibilità anche dell'intervento effettuato senza titoli esecutivi ma con meri documenti nell'ambito di una procedura espropriativa pendente nei confronti dell'INPS innanzi ad un tribunale diverso da quello di residenza dell'assicurato". In tal modo, infatti, non si estenderebbe la nuova regola di competenza territoriale, ma se ne creerebbe una nuova, fondata sulla "residenza dell'assicurato".

Nè, tantomeno, l'articolo 14 D.L. 669/96 può comportare l'implicita esclusione della possibilità di intervento dei creditori sprovvisti di titolo esecutivo, giacché una tale conclusione sovvertirebbe l'ordinario regime codicistico degli interventi nel processo di esecuzione, attualmente connotato dal principio generale secondo il quale l'intervento è ammesso anche in mancanza di titolo esecutivo.

Ne segue, allora, che non essendo preclusa la possibilità di intervenire pur in mancanza di titolo esecutivo, in tal caso non potrebbe giammai trovare applicazione la regola della competenza territoriale introdotta dal legislatore del 2003, per l'evidente difficoltà - in difetto di titolo esecutivo - di reperire un criterio di collegamento tra la ragione del credito ed il Tribunale da individuare come competente per l'esecuzione.

Si sarebbe costretti, allora, ad ipotizzare una differenza di trattamento tra gli uni e gli altri creditori (peraltro più favorevole per coloro che non siano muniti di titolo esecutivo) difficilmente giustificabile, dovendosi riconoscere che i limiti di competenza territoriale trovano applicazione non per tutti gli interventi, ma solo per quelli

spiegati sulla base di titoli esecutivi. Per non dire poi, che anche in tal modo la norma rischierebbe comunque di restare svuotata di contenuto, in quanto la necessità di rispettare la competenza territoriale potrebbe essere aggirata dai creditori che, pur muniti di titolo esecutivo, intervengano nella procedura facendo valere i documenti giustificativi del credito (si è osservato da alcuni, infatti, seppur sotto altri aspetti, che il creditore potrebbe validamente intervenire producendo il titolo, non in quanto tale, ma solo a sostegno della domanda, ai fini della quantificazione del credito; ovvero addirittura sulla base del provvedimento giudiziale non munito di formula esecutiva).

In conclusione, deve ritenersi che la limitazione dell'ambito di operatività della nuova regola di competenza al solo pignoramento è quella che più si coniuga con le ragioni sistematiche innanzi evidenziate (si da salvaguardare l'unitarietà del sistema), oltre che con la lettera della legge.

Con riguardo al secondo motivo di opposizione, tenute presenti le osservazioni che precedono, alcuna rilevanza può essere attribuita alla mancata notifica dell'atto di intervento all'ente debitore, trovando applicazione, in assenza di specifiche norme derogatorie, le disposizioni di cui agli articoli 525 ss c.p.c. (così come richiamate dall'art. 551 c.p.c.) che non contemplano tale incumbente (sulla questione, cfr., Corte Cost. 31 luglio 2000, n. 407, che ha dichiarato non fondata, con riferimento all'articolo 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 525 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo).

L'istanza di sospensione avanzata dall'INPS, dunque, valutata alla luce del disposto di cui all'articolo 618, comma 2, c.p.c., non può essere accolta, mentre allo stato neppure si palesano apprezzabili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nel ricorso introduttivo, per le quali l'ente ricorrente si è limitato a richiamare le norme costituzionali per le quali è stato denunciato il contrasto, omettendo però di specificarne le ragioni.

In assenza di provvedimenti indilazionabili adot-

tabili in questa sede, deve procedersi all'istruzione della causa e a tal fine, poiché l'atto di opposizione è stato notificato ai soli creditori intervenuti, si rende necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore precedente e degli altri creditori intervenuti, da considerarsi questi ultimi parte necessaria del processo (in tal senso, v., Cass. 1 giugno 2000, n. 7264, a cui avviso "Nel vigente sistema processuale, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi - al pari delle controversie in tema di opposizione all'esecuzione ex articolo 615, di terzo all'opposizione ex articolo 619, di distribuzione del ricavato della vendita forzata ex articolo 512, e di beni indivisi ex articolo 599 c.p.c. - dà vita ad un rapporto processuale plurisoggettivo a contenuto necessario, così che, ai fini della legittimità della procedura, è indispensabile la presenza del debitore esecutato, del creditore precedente e di quelli intervenuti).

#### P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione; ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore precedente e degli altri creditori intervenuti da effettuarsi entro il 16.07.04; fissa l'udienza di comparizione, ex articolo 180 c.p.c., per il giorno 21.10.2004, ora di rito; dispone che copia degli atti della presente fase rimanga acquisita nel fascicolo di esecuzione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti richiesti.

Nocera Inferiore 20 maggio 2004  
Il G.E. dott. Salvatore Di Lonardo

Ranieri Razzante<sup>1</sup>

### I nuovi soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio.

Con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56<sup>2</sup> si è dato attuazione a quanto previsto nella legge comunitaria per il 2002<sup>3</sup>, di recepimento, tra le altre, della direttiva Europea 2001/97/CE relativa all'estensione delle prescrizioni antiriciclaggio a soggetti non finanziari.

Questa direttiva è la risposta sia ad un incremento della lotta al terrorismo ed alla criminalità internazionali, che si alimentano di riciclaggio, sia, più semplicemente, agli intermediari finanziari che, sino ad oggi, si sentivano "discriminati" rispetto alle altre imprese commerciali nell'adempimento dei complessi oneri antiriciclaggio.

È vero che ora si dovrà procedere alla predisposizione di decreti ministeriali e regolamenti che consentano ai liberi professionisti ivi indicati (commercialisti, revisori, avvocati, notai, ecc.), nonché agli agenti immobiliari, alle case d'asta e da gioco, ai grossisti di oro e metalli preziosi (le imprese non finanziarie già indicate nel d.lgs. n. 374/1999<sup>4</sup>) di ottemperare agli obblighi di identificazione e registrazione dei rapporti (solo alcuni ben tipizzati dalla direttiva) e dei movimenti finanziari dei propri clienti.

Ma il passo è compiuto, ed è importante.

Inoltre, quel che è più oneroso e gravoso, perché andrà ben temperato con il segreto professionale e con l'operatività quotidiana dei nuovi obbligati, bisognerà stilare una sorta di "manuale pratico", sulla falsariga di quello della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari<sup>5</sup>, che metta in condizione gli operatori citati di ben orientarsi in questa difficile e complessa materia.

Il tutto entro il prossimo agosto, ma sono quasi certe proroghe e, soprattutto, una partenza *soft*, la quale non potrà che passare attraverso consultazioni e mediazioni delle autorità con le associazioni professionali e di categoria dei soggetti di cui sopra.

Ma vediamo quali sono, in realtà, le nuove prescrizioni, o meglio, i nuovi soggetti obbligati, anche perché sarà necessario operare qualche distinguo circa le modalità di adempimento e, soprattutto, sulla casistica a nostra disposizione relativamente al diverso atteggiarsi degli obblighi già previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

È bene forse ricordarli, in via propedeutica al resto della trattazione, questi obblighi, che vanno prima di tutto ben inquadrati e compresi, nell'ottica di un futuro adempimento che sia il più lineare possibile, stante l'apparato sanzionatorio che esso si porta in dotazione.

#### Il reato di "riciclaggio": cenni.

In via preliminare, va chiarito che il reato di riciclaggio, punito dall'articolo 648 bis del Codice penale, si realizza nel momento in cui si occultava (ovvero dissimula) la provenienza illecita di denaro o altre utilità impiegate in operazioni finanziarie o immobiliari o societarie.

È un crimine quasi sempre legato ad altri reati, e pertanto di difficile individuazione senza l'ausilio di coloro che sono parte in queste transazioni<sup>6</sup>.

La stessa direttiva europea fornisce, all'articolo 1, comma 1, lettera e, una definizione di "attività

criminosa", questa volta molto più vasta e completa rispetto alla direttiva del 1991.

Infatti si parla di "qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave", laddove per "grave" viene ritenuto un reato che rientri nell'elenco ivi indicato<sup>7</sup>.

È bene ribadire che nemmeno questo provvedimento richiede la percezione di obblighi di natura inquirente ai nuovi soggetti obbligati, ma svolge, o quanto meno riteniamo sia questa l'intenzione del legislatore comunitario, una consistente e quanto mai attuale opera di "persuasione morale" nei confronti di tutti i soggetti, finanziari e non, i quali possano in qualche modo contribuire al contrasto del fenomeno del riciclaggio.

#### I soggetti obbligati.

L'elenco dei soggetti obbligati all'osservanza della direttiva in commento è corposo, e riteniamo opportuno riprodurlo, come oggi risulta a seguito della modifica in commento:

- enti creditizi e finanziari (nelle definizioni già note);

- Poste Italiane spa;

- revisori, contabili esterni e consulenti tributari;

- istituti di moneta elettronica;

- società di custodia e trasporto valori;

- agenti immobiliari;

- notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali, 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società, 5) la costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe, 6) l'agire in nome e per conto dei clienti in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;

- commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniquale volta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a quindicimila euro;

- case da gioco;

- concessionari della riscossione.

I professionisti interessati dovranno quindi procedere alla identificazione, non tanto (e non solo) "anagrafica" dei clienti che pongono in essere

determinate operazioni (soprattutto relative ai mercati finanziari e di tipo societario), bensì ad una identificazione - come abbiamo avuto già modo di definirla in altre sedi - "teleologica", che arrivi cioè a stabilire, e poter documentare, le finalità delle operazioni poste in essere (*rectius* richieste, perché ben potrebbero essere rifiutate dal professionista stesso).

Ciò per poi meglio adempiere al secondo degli obblighi: la registrazione in un unico archivio, che immaginiamo sarà cartaceo<sup>8</sup>, di questi dati.

Non si tratterà, quindi, di un ulteriore obbligo "contabile", anche se tale potrà apparire.

Non sarà, verosimilmente, una iperfetazione del registro clienti, bensì un suo *abstract*, relativo a talune operazioni solamente, quelle cioè rilevanti per la legge in esame.

Come si può evincere dalla suddetta elencazione, soprattutto quella relativa ai notai e professionisti legali, si intende agire "chirurgicamente"<sup>9</sup> su quelle transazioni che, sia le statistiche investigative che la fisiologia della loro impostazione, rendono maggiormente vulnerabile un sistema economico al rischio di riciclaggio.

Si assiste ad uno strano "affiancamento" dei professionisti agli intermediari finanziari nel monitoraggio di talune operazioni, quali, per l'appunto, quelle di gestione di denaro, strumenti finanziari o conti in genere, che sono - come noto - già oggetto di attenzione da parte degli intermediari stessi; ma l'ottica è, evidentemente, quella cui si è già fatto cenno nella introduzione a questo scritto.

Va detto altresì, scorrendo l'elenco di cui sopra, che la legislazione del nostro paese aveva già in qualche modo previsto altri soggetti, come i commercianti di metalli preziosi, gli agenti immobiliari, le case d'asta e da gioco in occasione dell'emanazione del decreto legislativo n. 374 del 1999; purtroppo, però, non abbiamo ancora a disposizione gli strumenti attuativi delle prescrizioni in commento.

Sono esentati dagli obblighi di identificazione i soggetti sopraelencati quando il cliente è un ente creditizio o finanziario; particolare attenzione viene raccomandata nel caso di operazioni "a distanza", ma anche su questo il nostro paese si era per tempo attrezzato<sup>10</sup>.

#### La segnalazione di operazioni "sospette".

Più delicato, ma non meno importante, l'obbligo di segnalare operazioni cosiddette "sospette".

I criteri sono quelli (da sempre ritenuti, comunque, scarni) forniti dall'articolo 3 della legge anticiclaggio; la compatibilità, cioè, di quanto richiesto con il profilo finanziario e professionale del cliente.

Restano aperte varie questioni, a questo punto<sup>11</sup>:

a) come effettuare le segnalazioni?

b) è immaginabile una "casistica", così come si è fatto in campo finanziario?

c) a chi si invieranno dette segnalazioni prima che all'Ufficio Italiano dei Cambi? La ventilata ipotesi di istituire come tramite gli stessi ordini professionali ci lascia, ovviamente, perplessi, per una serie di motivi, che sono intuibili e che sarebbe pleonastico richiamare in questa sede;

d) a chi spetteranno i controlli sui professionisti "inadempienti"?

Tutti quesiti aperti, che non trovano, per ora, una risposta né nella legge vigente - immaginata per intermediari finanziari (e, quindi, per organizzazioni più complesse) -, né in quella comunitaria.

Infatti, l'articolo 3 della direttiva, al comma 5, nel sostituire l'articolo 6 della precedente direttiva, fornisce (comma 3) una indicazione in tal senso, affermando che i notai e i professionisti legali "possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati [fatti di riciclaggio], ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio".

È immaginabile che un organismo "adeguato" in tal senso sia difficilmente ipotizzabile, tantopiù se si seguita nella lettura dello stesso comma, che vieta agli stati membri di applicare gli obblighi della direttiva ai professionisti "con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso".

Questa frase da sola è rappresentativa delle problematiche di raccordo e di compatibilità delle disposizioni in esame con quelle proprie dello svolgimento delle professioni citate, soprattutto se si pensa ad un'opera di individuazione, che

dovrà necessariamente essere implementata, della linea di demarcazione tra comportamenti, condotte, fatti e norme.

- 1 Professore a contratto di "Legislazione anticiclaggio" nell'Università di Macerata. Studio Legale Razzante in Roma.
- 2 In Suppl. Ord. alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004.
- 3 Trattasi della legge 7 febbraio 2003, n. 14 (art. 5).
- 4 Da noi commentato in *Arch. civ.*, n. 2/2000.
- 5 Ci si riferisce alle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette" del 12 gennaio 2001, da noi commentato in *Dir. ban. Mer. fin.*, n. 2/2001.
- 6 Su tale tema, per tutti, Vigna, Dell'Osso e Laudati, *Sistema criminale ed economia*, Cedam, Padova, 1998. Per un'analisi più "macroeconomica" si rinvia a Bruni e Masciandaro,  *Mercati finanziari e riciclaggio*, Egea, Milano, 1998; per la disamina della fattispecie di reato, *ex multis*, A. Manna, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000.
- 7 Si tratta, in buona sostanza, di tutti i reati in qualche modo connessi a quelli di criminalità organizzata o notoriamente propedeutici al riciclaggio, con l'aggiunta esplicita della frode, della corruzione e di una interessante formula di chiusura, la quale contempla quei reati che possano "fruttare consistenti proventi" e siano punibili "con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro".
- 8 Proprio come si fece all'inizio per gli intermediari finanziari, che oggi, come noto, hanno gli AUI, Archivi Unici Informatici, nei quali registrano tutti i dati richiesti sulle operazioni e rapporti posti in essere con la clientela (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 197/1991 e successivi provvedimenti di attuazione). Per il funzionamento di detto archivio si rinvia al nostro *La normativa anticiclaggio in Italia*, Giappichelli, Torino, 1999.
- 9 Come abbiamo già scritto in *Dir. Econ. Ass.*, n. 1/2003, p. 141.
- 10 A tale proposito, l'UIC e il Comitato Anticiclaggio hanno avuto modo di esprimersi con puntualità. Per un commento dettagliato ai loro provvedimenti ci si consenta di rinviare al nostro *Gli adempimenti anticiclaggio per le operazioni finanziarie a distanza*, in *Impresa c.i.*, n. 11/2000, p. 1530.
- 11 Peraltro proposte da chi scrive all'attenzione della Commissione Finanze della Camera dei Deputati durante apposita audizione, rinvenibile in Atto Camera n. 292.

Antonio Scarpa

### Gli interventi sulla disciplina del processo civile\*.

A distanza di otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 353/1990, il nostro legislatore si è dunque incamminato in un nuovo itinerario riformatore del processo civile.

A tanto si appresta, in realtà, con un tono apparentemente dimesso, quasi di soppiatto. Il Testo Unificato del Disegno di Legge, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa nella seduta del 16 luglio 2003 ed ora all'esame della Commissione Giustizia del Senato con il n. 2430, avanza con il titolo di "Modifiche al Codice di procedura civile". Anche lo schema di disegno di legge delega varato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre scorso, su proposta del ministro della giustizia, nel riprendere il progetto elaborato dalla commissione presieduta dal prof.

Romano Vaccarella, composto da 63 articoli, non osa proporre, in sede di intitolazione, un nuovo Codice di procedura civile, ma identicamente propugna "l'attuazione di modifiche al Codice di procedura civile"; all'articolo 1, al più, ci si spinge a propugnare la "riforma organica del Codice di procedura civile".

Da qualche anno, per nostra buona sorte, gli studiosi delle cosiddette organizzazioni complesse hanno preso ad interessarsi fattivamente degli affanni della giustizia civile. Ciò facendo, questi teorici ci hanno imposto un loro primo obiettivo: la "messa a punto di un quadro teorico-metodologico di lettura organizzativa del processo civile in chiave assolutamente descrittiva per ricostruire le logiche d'azione del processo stesso" (S. Zan, *Fascicoli e tribunali, Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, Bologna 2003, 12). La premessa operativa di questo ragionamento è molto amara: "In un periodo storico in cui tutti quotidianamente propongono soluzioni ai mali della giustizia continuo a ritenere, seguendo gli insegnamenti del maestro Michel Crozier, che sia ancora più importante dedicare i propri sforzi a comprendere la reale e profonda natura dei problemi, prima di pensare a soluzioni che rischiano di essere peggiori del male che vogliono curare" (S. Zan, *Fascicoli e tribunali, Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, cit., 2003, 13).

Può destare un iniziale stupore constatare come l'identico sospetto di una superficiale diagnosi dei mali della giustizia civile sia venuto pure a qualche civilprocessualista, che ha fatto ricorso alla stessa parabola del medico e della malattia: "Per operare in maniera opportuna e senza creare guasti, un qualsiasi legislatore ben intenzionato dovrebbe individuare ciò che non va (la malattia) per stabilire i rimedi (le medicine)" (G. Verde, *La cura del Codice di procedura civile è nel superamento delle contrapposizioni*, in *Guida al diritto* del 15 novembre 2003, n. 44, 12).

A dire di molti è l'irragionevole durata il morbo letale della giustizia civile italiana. La scelta che il legislatore è chiamato a compiere è, allora, quella di allocare le responsabilità di questa durata, ovvero di individuare i germi patogeni del male. L'analisi di alcuni commentatori parte da lontano e minimizza le colpe della legge processuale: l'irragionevole durata dei giudizi civili dipenderebbe, piuttosto, dalla mancanza di filtri preventivi d'accesso, dalla disfunzionale geografia degli uffici giudiziari e dalla mancanza di elasticità nell'or-

ganizzazione del lavoro dei magistrati (ancora G. Verde, *La cura del Codice di procedura civile è nel superamento delle contrapposizioni*, cit. 12). Ciò significherebbe porsi più ambiziosi (e più "costosi") obiettivi legislativi: ridurre il contenzioso, ridisegnare l'articolazione organizzativa territoriale dei tribunali, affrontare le questioni professionali dei diversi soggetti protagonisti del processo. Si è scelta, invece, la via più breve di intervenire ulteriormente sul codice di rito, stavolta con un'operazione che pare di si ampia portata da presumersi tendenzialmente definitiva.

In realtà, il Disegno di Legge approvato dalla Camera (che per brevità si chiamerà d'ora in poi Dis. L. n. 2430) anticipa già alcune delle soluzioni auspiccate in via di principio dallo schema di disegno di legge delega voluto dal Consiglio dei Ministri (Dis. L. Del. 24 ottobre 2003), mentre alcuni altri dei criteri direttivi della delega chiesta dal Governo soddisfano proprio convinte richieste avanzate dalla Associazione Nazionale Magistrati, da ultimo nella scheda di osservazioni tecniche sul Testo Unificato del Disegno di Legge, inviata ai gruppi parlamentari e reperibile sul sito dell'A.N.M. [www.associazionemagistrati.it](http://www.associazionemagistrati.it).

Il Testo Unificato di "Modifiche al Codice di procedura civile" votato dalla Camera attua, ad esempio, le modifiche in tema di competenza per valore e di procedimento per i giudizi davanti al giudice di pace (articolo 1 e articolo 24, Dis. L. n. 2430), di cui è poi menzione all'articolo 3, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.

Gli articoli 3 e 4 Dis. L. n. 2430, con cui viene apprezzabilmente modificata la disciplina delle spese processuali e della responsabilità aggravata, sembrano consapevoli premonizioni dell'articolo 11, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 23 Dis. L. n. 2430, che mirano a realizzare una maggiore semplificazione delle forme, ad agevolare gli adempimenti degli uffici giudiziari e dei difensori, ed a tutelare in modo più puntuale i diritti di difesa, possono forse soddisfare le aspettative degli articoli 14 e 15, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003. Così pure, l'articolo 62 Dis. L. n. 2430, sulla "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", va nel senso degli articoli 20, terzo comma, e 49, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003; l'articolo 21 Dis. L. n. 2430 allestisce forme di esecuzione indiretta della sentenza conformemente alle aspettative dell'articolo 42, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003; l'articolo 29 Dis. L. n. 2430, laddo-

ve impone al debitore esecutato un onere di collaborazione, consistente nell'indicazione dei beni utilmente pignorabili e dei luoghi dove essi si trovino, corrisponde ad un criterio propugnato dall'articolo 38 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.

Ciò inteso, lo schema del Disegno di Legge delega varato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003 potrebbe trovare in parte immediata concretizzazione se si sovrapponessero alcuni dei suoi principi e criteri direttivi con il Testo Unificato del Disegno di Legge approvato a luglio scorso dalla Camera.

Peraltro, come prima si accennava, se l'A.N.M. ha espresso il convincimento che le modifiche previste nel Testo Unificato n. 2430, ora all'esame del Senato, possano favorire il recupero di funzionalità e di razionalità della giustizia civile, non deve ignorarsi come la stessa Associazione Magistrati avesse ancora di recente insistito per ulteriori interventi novellatori della legge processuale, intendendo perseguire risultati che stanno a cuore pure allo schema di legge delega 24 ottobre 2003. Ci si riferisce:

- alla semplificazione del regime della procura alle liti (su cui vuol incidere l'articolo 10 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003);

- alla eliminazione o riduzione dei regolamenti di giurisdizione e di competenza, della sospensione obbligatoria e dalle rimessioni al primo giudice (e di ciò si preoccupano gli articoli 7, 10, lettera g, e 27, ultimo comma, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003);

- alla semplificazione della disciplina relativa alla competenza territoriale ed alla prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente o avente giurisdizione (che si propongono gli articoli 4 e 2, comma 1, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003);

- all'introduzione di meccanismi semplificati di decisione della causa e di redazione della sentenza, con generalizzazione delle modalità previste dall'articolo 281 sexies c.p.c. (cui sembra propenso l'articolo 22, secondo comma, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003);

- alla riforma del sistema delle impugnazioni, con la previsione generalizzata dell'appello e la modifica del giudizio di cassazione, intervenendo sull'articolo 360, n. 5 c.p.c. (verso cui possono indirizzarsi gli articoli 30 e 31 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003);

- alla previsione di un procedimento non cautelare a cognizione sommaria per la tutela di situazioni tipiche a contenuto non patrimoniale, o non prevalentemente patrimoniale (e qui va

richiamato l'articolo 48 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003).

Questa parziale identità di auspici tra l'attuale legislatore delle riforme e l'A.N.M. rende immeritate le critiche rivolte alla magistratura di voler difendere lo status quo, o di essersi corporativamente affezionata al vigente modello processuale - giacché portatrice di un sostegno ideologico ad una parte dell'Accademia - e di voler scaricare all'esterno la colpa del malfunzionamento dei giudizi civili. Sono del resto i giudici, e non altri, che pur se ne dicono angosciati, a dover registrare quotidianamente in prima persona il malcontento dei cittadini per l'andamento delle liti civili. Se da alcuni studiosi (B. Sassani, *La riforma del processo societario, in Italia oggi, Società Il dizionario della riforma*, 1 ottobre 2003, 40 ss.) si leva l'allarme per la burocratizzazione e la deresponsabilizzazione dell'attuale modello di giudice civile, per la "scandalosa lontananza nel tempo delle udienze", per i tempi morti intollerabili in danno della parte che ha ragione, è facile aggiungere che così si concludano le doglianze più sentite dall'Associazione Magistrati. E come non condividere la convinzione di quei medesimi studiosi che, se le cause del lento incedere del contenzioso civile sono più d'una, "tra esse giganteggia il disastro delle strutture"? È antistorico, invece, rinfacciare alla magistratura di opporsi all'aumento dei propri organici, ora che una simile questione sembra del tutto sconosciuta alla "agenda politica" e che il problema di assoluta attualità è divenuto, piuttosto, come proprio l'A.N.M. denuncia, quello di colmare l'enorme scopertura dell'organico esistente.

Tutto sommato, però, una prima conclusione sembra legittima: vista la conformità di buona parte dei loro contenuti, il Testo Unificato del Disegno di legge approvato dalla Camera e lo Schema di legge delega non sarebbero poi agli antipodi; né la magistratura associata, a proposito del processo civile, avverte esigenze e prospetta soluzioni tanto diverse da quelle che ispirano l'attuale politica della giustizia e settori dell'Accademia.

È un fatto, tuttavia, che il confronto culturale sulle necessità pratiche del processo civile sia trascorso in un dibattito ideologico povero di concretezza. Gli slogan davvero non mancano, ma ne fa uso anche chi dice di deprecarli (sono al riguardo indicative le letture del resoconto predisposto da L. Querzola, Il convegno nazionale su "Esperienze e prospettive della giustizia italiana", in *Riv. trim. dir. e*

proc. civ. 2003, 361 e ss.). Si va davvero verso la "privatizzazione del processo civile"? Si persegue un "modello procedimentale pensato per la parte litigante", o si "baratta la libertà degli avvocati col sacrificio della parte più debole"? Chi critica la cosiddetta "bozza Vaccarella" lo fa soltanto perché ormai adoratore di un "tabù"? È invocabile un "principio di sussidiarietà" nel rapporto tra intervento del giudice e poteri delle parti?

Non è allora addebitabile alla distrazione ed alla superficialità dei soli commentatori critici l'attenzione riduttiva rivolta allo schema di legge delega, isolando dal contesto generale dell'intervento riformatore gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20. È che queste norme si stanno trasformando in un vessillo da sbandierare sul pennone più alto.

In relazione a questi articoli, volendosi accuratamente evitare di parlare di "privatizzazione del processo", potrebbe parlarsi, piuttosto, di "privazione del giudice dalla trattazione". Il modello prescelto ipotizza, dopo l'iniziale scambio della citazione e della comparsa di risposta, una teoria potenzialmente illimitata di "repliche" e di "repliche a sua volta", eventualmente culminante nell'istanza di fissazione dell'udienza, in analogia a quanto dettato negli articoli 2 e ss. del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, relativo ai procedimenti in materia di diritto societario, bancario e creditizio. Quale extrema ratio nella scala gerarchica dei rimedi idonei a definire la lite, il Giudice entra dunque in scena con la dirimpiente pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza. In questo decreto il giudice indicherà le questioni rilevabili d'ufficio, stando peraltro attento a non rilevare d'ufficio le preclusioni in ordine alla tardività della proposizione di riconvenzionali o di chiamate in causa di terzi, ovvero alla intempestività delle eccezioni di merito in senso stretto. C'è da augurarsi che mai il giudice si avveda dell'esistenza di problemi attinenti alla costituzione delle parti, o all'integrazione del contraddittorio, o alla chiamata in causa di terzi, o alla notificazione della citazione, giacché, in un sistema improntato alla pattizia indeterminatezza temporale del momento antecedente al contatto in udienza con le parti, è arduo intuire quale sia "l'adeguato differimento dell'udienza ... necessario per consentire il pieno contraddittorio anche con i terzi", di cui parla l'articolo 19 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003. Altro totem del progetto di legge delega è la previsione dell'attività istruttoria di parte (articolo 20 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003), ovvero l'utilizza-

bilità nel processo delle dichiarazioni testimoniali assunte dai difensori prima dell'inizio del giudizio, facendosi salvo il potere del giudice di disporre al riguardo accertamenti istruttori. Si tratta di un modello di testimonianza che ha il suo intraprendente precursore nell'articolo 819 ter c.p.c. in materia di arbitrato, e che è destinato a rappresentare una singolarità tutta italiana, dopo che pretrial e discovery anglosassoni sono recentemente state erose dall'operato del temibile Lord Woolf (J. A. Jolowicz, *Il nuovo ruolo del giudice del giudice del "pre-trial" nel processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2002, 1263 ss.; F. Corsini, *Le proposte di "privatizzazione" dell'attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della "discovery" anglosassone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2002, 1273 ss.).

Risulta sicuramente convinzione comune quella che l'attuale scansione delle fasi di trattazione del processo, con i ritmi impressi dagli articoli 180, 183 e 184 c.p.c., costituisca un inutile appesantimento, che imbriglia il diritto della parte ad aver subito ragione diluendolo in troppe udienze. Ma questo è davvero un esempio del principio di eterogeneità dei fini: per non aver troppe udienze dedicate alla trattazione ed all'istruzione della causa, le si sopprimono tutte!

Si tratta, in realtà, di una meta che lascia praticabili altre strade.

Gli articoli 14 e 15 del Testo Unificato del Disegno di Legge approvato dalla Camera, consentono espressamente, in proposito, che il giudice proceda sin dall'udienza di prima comparizione all'immediata trattazione della causa, se vi sia in tal senso istanza di tutte le parti costituite, e sin dalla prima udienza di trattazione all'ammissione dei mezzi di prova, riservandogli altresì il potere di valutare l'opportunità di assegnare i termini per nuove deduzioni istruttorie. Nella scheda di osservazioni tecniche predisposta dall'A.N.M. sul Testo Unificato del Disegno di Legge, si propone di arrivare immediatamente alla fusione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, lasciando impregiudicata la facoltà di avvalersi dei termini di cui agli articoli 183, ultimo comma, e 184 c.p.c.

L'articolo 70 del Testo Unificato del Disegno di Legge approvato dalla Camera è adeguato a restituire maggior rigore alla disciplina della prova testimoniale, ripristinando l'effettività del limite di valore alla prova dei contratti, nonché delle sanzioni disposte per la mancata comparizione ingiustificata dei testi. Non è vincente l'obiezione

che in alcuni tribunali sia comunque ormai invalsa la prassi della raccolta della prova testimoniale in assenza del giudice, al quale si chiede unicamente di apporre dopo la firma in calce al verbale: che metodo è quello che, per sovvertire una prassi distorta, la legalizza?

È sensazione avvertita non solo dai magistrati che nel dibattito sulle riforme si stiano premiando gli aspetti evocativi rispetto a quelli operativi, tentando un approccio in nome dei principi in un contesto che è afflitto, innanzitutto, da una desolante obsolescenza organizzativa e tecnologica, dove la affermazione dei diritti dei cittadini è quotidianamente barattata con una mastodontica opera di semplice manipolazione delle carte.

L'indulgenza per le ideologie può portare a leggere nelle riforme più di quanto esse stesse abbiano finora detto e forse anche voluto. Il dibattito in corso rischia, perciò, di venire contaminato da furia iconoclasta. Si arriva a dubitare che la ragionevole durata costituisca oggi un indicatore di giustizia del processo, al pari della sua idoneità ad esercitare il controllo di legalità ed a pervenire ad una decisione giusta. Si stanno rievocando le contrapposte concezioni del processo civile, citando i maestri del secolo scorso per dar sostegno, a secondo dei punti di vista, una volta all'una e una volta all'altra delle avverse tesi. Ma anche la più autorevole delle citazioni dovrà tener conto di quanto siano mutati i contesti rispetto alla vigilia del Codice del 1940. C'è ora il nuovo comma 2 dell'articolo 111 Cost., e prima di esso già c'era l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; c'è un numero di cause affidato ai giudici togati che non è nemmeno paragonabile a quello di sessanta anni fa. Se la disponibilità del rapporto sostanziale deve tuttora significare il diritto delle parti a prender tempo per riflettere nel corso del giudizio, ciò si può fare bilanciando la permanente esigenza di garanzia con l'aumentato bisogno di efficienza: la via, per dire, può essere quella di ampliare la possibilità di sospensione concordata ben oltre gli anacronistici limiti tuttora segnati dall'articolo 296 c.p.c., proprio come propugna l'articolo 27, lettera c del Dis. L. Del. 24 ottobre 2003. Giacché tutti ammettono che la giustizia civile sia, comunque vada, in primis un servizio pubblico, è inutile ricordare come non ci sia servizio pubblico che rimetta totalmente ai suoi utenti di scegliere modalità e durata dell'erogazione. All'evocazione chiovendiana secondo cui "le parti sono i miglio-

ri giudici della loro difesa" dovrebbe risponderci che, ad un tempo, "le parti sono i peggiori giudici della difesa altrui", e così potrebbe proseguirsi all'infinito senza costrutto.

Andando quindi al di là del contenuto normativo esplicitato nei progetti di riforma del codice di rito, il discorso si è artificiosamente spostato sui diversi tipi di giudice civile.

Fino ai nostri giorni, la dottrina ne aveva conosciuto tre elaborazioni.

Il primo tipo, unanimemente ripudiato, è quello del giudice dittatore, che si regge sul sistema inquisitorio.

Il secondo tipo è quello del giudice direttore, che ha poteri di ingerenza nel processo dall'inizio alla fine e che sottrae ai contendenti il diritto di disporre dei tempi del processo. Sembrava ineccepibile funzionalizzare questa immagine giudiziale ad espressione del principio di collaborazione, felice sintesi non tanto dei postulati dell'uguaglianza formale e dell'uguaglianza sostanziale, quanto delle garanzie costituzionali del contraddittorio e della parità tra le parti. Sennonché, nelle più recenti ricostruzioni storiche, la scomoda paternità del modello del giudice direttore si è attribuita al ministro austro-ungarico Franz Klein, e tale genealogia è valsa a connotare quel modello con un tratto autoritario e liberticida.

Il terzo tipo di giudice, però, a tutt'oggi noto è, senza ulteriori stadi intermedi, quello del giudice spettatore, proprio degli ordinamenti liberali.

Sta al legislatore italiano della Riforma processuale smentire l'attendibilità di questa rigida tripartizione.

.....  
\* Intervento predisposto dall'autore quale componente del Gruppo civile dell'A.N.M. in occasione del Convegno Nazionale su *Processo ed Organizzazione*, tenuto dall'A.N.M. a Roma l'11 e il 13 dicembre 2003.

Fabrizio Maimeri

### Concorrenza tutela dei consumatori\*.

1. Il nesso fra normativa antitrust e interesse dei consumatori è un tema da tempo dibattuto, intorno al quale sono ormai ricchi dottrina e giurisprudenza. Sotto un profilo, per così dire, fisiologico, occorre verificare in quale misura la tutela della concorrenza tenga conto dei consumatori e, sotto un profilo patologico, quali siano le possibilità di reazione dei consumatori verso pratiche anticompetitive, riconosciute tali dalle Autorità

competenti, che abbiano creato loro un danno. Dico subito che in questo intervento non intendo occuparmi di quest'ultimo aspetto, sul quale mi è sufficiente ricordare (almeno per quanto riguarda le intese, terreno di dibattito acceso) come la tesi prevalente (ma non certo pacifica) sia oggi quella secondo la quale il consumatore è tutelato solo in via mediata, rappresentando la sua protezione il riflesso del mantenimento della concorrenzialità all'interno del mercato, sicché solo in questi limiti egli può venir considerato come destinatario dei benefici derivanti dalla concorrenza<sup>1</sup>. Ciò detto, mentre è fuori discussione la legittimazione ad agire, a fini risarcitori e/o inibitori, delle imprese concorrenti dell'autore della pratica illecita e dei loro contraenti (fornitori ed acquirenti), il dibattito ruota intorno agli ambiti di tutela esperibili in questa situazione da parte dei consumatori e delle loro associazioni<sup>2</sup>. È in questo contesto che - con un tentativo di sintesi che riconosco un po' approssimativo e poco sofisticato - si è volta a volta utilizzato l'istituto della concorrenza sleale<sup>3</sup>, della responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c.<sup>4</sup>, delle azioni inibitorie di cui alla legge n. 281/1998<sup>5</sup>, si è configurata la immediata nullità dell'intesa, indipendentemente dall'accertamento delle Autorità<sup>6</sup>, per approdare alla possibilità di importare nel nostro ordinamento le *class action*<sup>7</sup> di matrice nordamericana. Il tutto ovviamente arricchito (o complicato) dai necessari "distinguo" a seconda che si prenda le mosse da una decisione dell'autorità comunitaria o nazionale. Limitandomi a questi sommi richiami e rinviando, per un'aggiornata analisi della questione, ad un recente e puntuale scritto di una giovane studiosa<sup>8</sup>, passo a verificare due ipotesi di raccordo "fisiologico" fra tutela del consumatore e normativa antitrust, riferite l'una al fenomeno concentrazioni, l'altra al fenomeno accordi e intese.

**2.** Quanto al primo profilo, segnalo come uno degli aspetti innovativi del recente regolamento sul controllo delle concentrazioni<sup>9</sup> è rappresentato dal ruolo assegnato ad elementi extra-concorrenziali nella valutazione delle operazioni. Si tratta di un tema che si inserisce nel processo generale di rinnovamento del diritto della concorrenza, di cui si è avvertita profondamente l'esigenza negli ultimi tempi, anche a seguito di alcune sentenze del Tribunale di primo grado<sup>10</sup>, che hanno innescato un ampio e approfondito dibattito sul controllo delle concentrazioni in Europa. Il perse-

guimento di obiettivi concorrenziali può infatti porsi in contrasto con la realizzazione di altre finalità (ad esempio di politica industriale), comunque meritevoli di tutela.

In materia di intese il conflitto è stato risolto dal legislatore comunitario all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, attraverso un meccanismo di esenzione laddove i benefici dell'accordo controbilanciano l'impatto sulla concorrenza: di ciò mi occuperò più avanti. Invece, né il recente regolamento sulle concentrazioni, né quello previgente contengono regole formali di esenzione e pertanto i confini di questa possibilità esentativa in materia di concentrazione si presentano molto più sfumati. L'articolo 2, n. 1, del regolamento n. 4046/89/CEE sul controllo delle operazioni di concentrazione non è stato modificato e dispone: "Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all'interno o all'esterno della Comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, gli interessi dei consumatori intermedi e finali *nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio dei consumatori e non costituisca impedimento alla concorrenza*".

La lettera b dell'articolo riproposto viene riletta in una chiave diversa dal nuovo considerando XXIX del Regolamento, il quale dispone che, "per determinare l'impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tenere conto di qualsiasi documentato probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. *È possibile che l'incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa*

*non crei o non rafforzi una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. È opportuno che la Commissione pubblichi gli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tenere conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione*".

La norma e il nuovo considerando XXIX vanno integrati con i §§ 76-91 della comunicazione della Commissione<sup>11</sup>, nei quali sono indicate le linee-guida che si intendono seguire nella valutazione delle efficienze nelle operazioni di concentrazione orizzontale.

**3.** La questione degli elementi extraconcorrenziali non rappresenta una novità. Discussione sulla loro eventuale introduzione nel previgente Regolamento vi era già stata nel corso dei negoziati fra Stati membri ai fini della definizione dei criteri che avrebbero dovuto guidare la valutazione di liceità o meno delle concentrazioni. Al tempo prevalse l'orientamento di Gran Bretagna e dell'allora Repubblica Federale Tedesca, secondo cui le concentrazioni andavano valutate esclusivamente sulla base di parametri concorrenziali e quindi eventualmente vietate a prescindere dalla circostanza che consentissero di realizzare obiettivi extraconcorrenziali di interesse comunitario, quali obiettivi di politica industriale, sociale o regionale. Venne allora inserito il considerando XIII<sup>12</sup>, che richiedeva di leggere l'art. 2 del regolamento alla luce dell'art. 2 del trattato, il quale pone tra gli obiettivi della comunità il miglioramento del tenore della qualità della vita dei cittadini nonché la coesione economica e sociale<sup>13</sup>.

Con il considerando XXIX del nuovo Regolamento si intende fare un passo avanti nella interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b del regolamento medesimo: i guadagni di efficienza derivanti dalla concentrazione possono essere tali da annullare gli svantaggi creati dalla posizione dominante, eliminando, tra gli altri, il pregiudizio potenziale per il consumatore. Inoltre, nella menzionata comunicazione, la Commissione dichiara che, per un giudizio di liceità della concentrazione, debbono essere prese in considerazione quelle efficienze che procurano un vantaggio al consumatore e non siano un ostacolo alla concorrenza. Si ritiene quindi possibile difendere l'ammissibilità di una concentrazione riconducendola, anche, al concetto dell'*efficiencies*

*defense*, fondandola quindi sulla considerazione di elementi di efficienza - quali riduzione dei costi o miglioramenti qualitativi a parità di costi, nonché offerta di nuovi servizi - che possono conseguire dalla concentrazione stessa a causa, ad esempio, dell'aumento delle quantità prodotte ovvero della realizzazione di specifiche sinergie ovvero, ancora, della combinazione di tecnologie complementari tra loro.

**4.** In ordine agli elementi presi in considerazione nel Regolamento, l'*International Chamber of Commerce*, in sede di consultazione sul progetto, aveva espresso alcuni dubbi relativamente all'entità del vantaggio per il consumatore (*consumer's advantage*)<sup>14</sup>, in rapporto al beneficio derivante dalla maggiore efficienza, sostenendo che, da un punto di vista concettuale, non è chiara la ragione per la quale sarebbe necessario che il beneficio dell'efficienza debba essere trasferito integralmente al consumatore, dal momento che vi deve essere una corretta allocazione dei guadagni e delle perdite tra i vari soggetti coinvolti. A prima vista, prosegue la *Chambre*, sembrerebbe che vi sia un allineamento con la legislazione statunitense, la quale dà molto peso a quelle efficienze che avvantaggiano il consumatore, traducendosi in prezzi più bassi nel medio termine; peraltro i criteri introdotti dal Regolamento per la valutazione di tale vantaggio sono più gravosi pure rispetto all'esperienza statunitense, in quanto impongono di dimostrare che il guadagno di efficienza sia "sostenibile" non solo nel medio, ma anche nel lungo termine.

Tuttavia, a parte questa specifica dialettica, è indubbio come si faccia strada l'opinione che la concentrazione debba essere valutata anche riguardo al beneficio che ne traggono i consumatori, sicché il problema si sposta alla individuazione di cosa debba intendersi, appunto, per vantaggio del consumatore e quale debba essere la sua significatività. La comunicazione della Commissione si focalizza principalmente sulle efficienze che si concretizzano in una riduzione dei prezzi: quest'ultima ovviamente rappresenta un elemento fondamentale e immediatamente percepibile, ma che da sola non può, a mio avviso, essere sufficiente a integrare il concetto di vantaggio.

**4.1.** Interpretare il guadagno di efficienza in termini di riduzione dei prezzi significherebbe che,

al fine di autorizzare un'operazione di concentrazione che crea o rafforza una posizione dominante, la riduzione dei costi generata dovrebbe essere così elevata da indurre l'impresa risultante dalla concentrazione a praticare prezzi che siano comunque inferiori ai *pre-merger price*. Peraltro, se la concentrazione determina la creazione o il rafforzamento di posizione dominante, solo un risparmio di spesa eccezionalmente elevato potrà compensare la tendenza dell'impresa risultante dall'operazione ad aumentare il prezzo sopra il livello del *pre-merger price* al fine di trarre profitti.

**4.2.** In secondo luogo, anche qualora i *saving cost* fossero così eccezionalmente elevati da determinare una diminuzione dei prezzi, sarebbe molto probabile che, successivamente, l'assenza di pressione concorrenziale abbia l'effetto di indurre le imprese concentrate a disperdere progressivamente le efficienze generate, con un conseguente nuovo aumento dei prezzi.

**4.3.** Infine, anche sotto il profilo probatorio, la verifica di tale requisito impone di quantificare, almeno con ragionevole approssimazione, gli effetti sul prezzo non solo del potere di mercato acquisito, ma anche delle economie generate. Conseguentemente, alle note difficoltà circa la formulazione di un giudizio prognostico sullo stato della concorrenza *post merger*, si aggiungono quelle, anche maggiori, che comporta la quantificazione in via preventiva delle efficienze nette generate dalla concentrazione, vale a dire, essenzialmente, la determinazione dell'effetto complessivo dell'operazione sui prezzi, che impattano direttamente sui consumatori.

**4.4.** Alcuni poi, con una visione ancor più radicale, si sono domandati se fosse davvero necessaria la previsione del passaggio del vantaggio ai consumatori (*passing-on rule*), dal momento che, in un mercato in libera concorrenza, le efficienze eventualmente generate dalla concentrazione si trasmettono comunque anche ai consumatori, sia pure in forme diverse da quella della riduzione dei prezzi<sup>15</sup>.

**5.** Alla luce di queste considerazioni, il concetto di *efficiencies defense* può trovare una migliore espressione in altri benefici, che indirettamente vengono ad incidere sui consumatori<sup>16</sup>. Nella comunicazione della Commissione, si afferma che per

incrementi di efficienza si devono intendere anche lo sviluppo di prodotti e servizi nuovi o migliorati, che vanno a diretto vantaggio dei consumatori. Ad esempio, un'impresa comune costituita per sviluppare un nuovo prodotto può realizzare un guadagno di efficienza che la Commissione può considerare positivamente (§ 81). In base a queste affermazioni, la Commissione stessa dovrebbe focalizzare la sua attenzione sui piani che vengono proposti per la riorganizzazione della società a seguito della concentrazione e valutare se sia credibile che questa possa produrre guadagni di efficienza, piuttosto che porre l'accento sul vantaggio finale inteso come diminuzione dei prezzi<sup>17</sup>.

**5.1.** Per individuare i benefici che possono derivare dalla concentrazione, si deve anche prendere in considerazione il tipo di mercato su cui la concentrazione viene ad operare. Il caso Nestlé/Perrier<sup>18</sup> dimostra come una grande concentrazione tra due multinazionali operanti sullo stesso mercato e che crea posizione dominante, può non essere lesiva della concorrenza, anche a fronte di un continuo aumento dei prezzi del prodotto in questione. La Commissione ha ritenuto la concentrazione tra i due colossi non incompatibile con il mercato comune (a fronte anche di un'importante dismissione della Nestlé), prendendo in considerazione la circostanza che il mercato francese si era dimostrato un mercato maturo e non particolarmente concorrenziale e che, nonostante il continuo aumento dei prezzi, i consumatori francesi dimostravano fedeltà alle marche nazionali, senza orientare la loro scelta su acque straniere.

**5.2.** Un ulteriore problema in tema di guadagni di efficienza è quello legato all'onere della prova, che è stato introdotto nella comunicazione: gli incrementi di efficienza devono essere verificabili dalla Commissione e, poiché la maggior parte "delle informazioni rilevanti per valutare se la concentrazione produrrà effettivamente incrementi di efficienza tali da consentire la sua autorizzazione, sono in possesso unicamente delle imprese partecipanti alla concentrazione, toccherà alle parti notificanti fornire tempestivamente tutte le informazioni rilevanti necessarie per dimostrare che gli incrementi di efficienza sono specificamente legati alla concentrazione e sono considerevoli, tempestivi e verificabili" (§ 87).

Si tratta, all'evidenza, di una prova alquanto complessa da fornire. In questa situazione di difficoltà applicativa, è andato disatteso l'auspicio di chi predicava che la Commissione avrebbe dovuto indicare chiaramente nella comunicazione quale livello di prova fosse richiesto alle imprese notificanti, possibilmente includendo degli esempi chiarificatori, nonché le modalità migliori per la presentazione di dette prove ed il momento in cui tali elementi avrebbero dovuto essere presentati<sup>19</sup>.

**6.** Queste considerazioni mostrano come la vicenda sia tutt'altro che conclusa, anche dopo l'approvazione del nuovo regolamento. Quello che mi preme qui sottolineare è come, in tale sede, si sia sempre più consapevoli della circostanza che anche nelle operazioni di concentrazione la tutela dei consumatori si configura come un obiettivo da perseguire, certo non prioritario, ma comunque da tenere in adeguato conto. Il confronto fra l'attuale Regolamento e la situazione in cui vide la luce quello previgente indica un approfondimento del dibattito a tutto vantaggio di una rivalutazione della posizione dei consumatori.

**7.** Il secondo aspetto che volevo trattare è quello relativo alle intese. Qui il rilievo che assume l'interesse dei consumatori, come ho accennato in apertura, è evidente e affermato nel diritto comunitario e nazionale. L'articolo 81, par. 3 del trattato dispone che nel caso delle intese, per ottenere un'esenzione dal divieto, devono essere soddisfatte contemporaneamente quattro condizioni essenziali: 1) l'accordo o la pratica deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, 2) gli utilizzatori (quindi anche i consumatori) devono ottenere una congrua parte dell'utile che ne deriva, 3) le restrizioni devono essere indispensabili per il raggiungimento dei risultati positivi, 4) le imprese interessate non devono eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. A tale disposizione fa eco l'articolo 4, comma 3, della legge n. 287/1990. L'ammissibilità di una intesa vietata è dunque subordinata alla maggiore efficienza del mercato ed alla possibilità che di essa si giovino i consumatori, quali utilizzatori finali dei prodotti.

Sotto il profilo della rilevanza della tutela dei consumatori nell'ambito del processo di esenzione di

intese vietate, non v'è dubbio quindi che essa sia già recepita nell'ordinamento comunitario e nazionale e che in questo comparto i consumatori giochino già ora un ruolo decisivo. Ma v'è di più. Anche quando si ritiene che l'intesa non sia lesiva, la sua valutazione è fortemente vincolata ad un approccio consumeristico: si pensi ai provvedimenti in tema di contratti bancari predisposti dall'ABI (provvedimenti che hanno concluso per la loro liceità, purché i contratti non abbiano carattere obbligatorio ma costituiscano, per gli associati, una mera traccia non vincolante), dove l'analisi ha avuto ad oggetto non solo l'utilizzo ripetuto e uniforme delle clausole presso le banche (eliminate in principio, essendosi imposto il menzionato carattere non obbligatorio delle clausole medesime), quanto il loro contenuto più o meno equilibrato nel delineare l'assetto di interessi fra banche e clientela.

Ricordo, con riferimento al primo dei provvedimenti in materia assunto dalla Banca d'Italia<sup>20</sup>, che le clausole eliminate dagli schemi sono state quelle che: a) stabiliscono le date di decorrenza della valuta e le scadenze di capitalizzazione degli interessi; b) regolano a compensazione volontaria a favore della banca; c) stabiliscono esoneri di responsabilità a favore della banca; d) stabiliscono termini di decadenza; e) fissano termini o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi; f) prevedono il rinnovo negoziale tacito alla scadenza; g) modificano (in senso sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal Codice civile relativamente alla restrizione dell'azione di regresso e all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore. Un *mix* quindi fra clausole aventi contenuto economico e clausole di imperfetto equilibrio nella determinazione dell'assetto di interessi fra banche e clientela, *mix* che nei provvedimenti successivi ha visto privilegiato il secondo dei due profili considerati<sup>21</sup>, marcando una evidente connotazione consumeristica<sup>22</sup>.

**8.** La possibilità che l'esenzione sia applicabile solo da parte dell'Autorità dietro notifica dell'intesa viene meno, a livello comunitario, in virtù del Regolamento n. 1/2003, finalizzato a realizzare la c.d. "modernizzazione" del diritto comunitario<sup>23</sup>. Questo regolamento (applicato a partire dal 1 maggio 2004, che prende luogo del previgente regolamento n. 17/1962) si fonda sul superamento del sistema accentrato di controllo indotto dal legislatore del 1962 ed un pieno coinvolgimento

delle autorità antitrust e dei giudici nazionali nell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Il fulcro della riforma consiste nel sostituire il c.d. regime d'autorizzazione con il c.d. regime d'eccezione legale: viene eliminato il meccanismo di esenzione dal divieto, basato sul giudizio riservato in via esclusiva alla Commissione, per sostituirlo con un regime in cui il divieto di stipulare accordi restrittivi della concorrenza non si applica alle intese che soddisfano le surriportate condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3 del trattato<sup>24</sup>. Spetterà a chi ritiene egualmente lesiva l'intesa e si considera pregiudicato dalla medesima, impugnarla innanzi all'autorità nazionale garante della concorrenza o alla magistratura, ovvero davanti alla commissione, ove l'intesa sia giudicata suscettibile di recare pregiudizio al commercio tra Stati membri<sup>25</sup>.

Questo nuovo sistema presenta molte luci ma anche molte ombre<sup>26</sup>; per agevolarne l'avvio, la Commissione ha elaborato un regolamento e sei comunicazioni aventi ad oggetto delle "linee-guida", funzionali a chiarire l'applicazione concreta del Regolamento<sup>27</sup>.

In linea generale, dall'analisi della legislazione comunitaria emerge come le condizioni che un'intesa deve soddisfare per essere valida sono più incisive di quelle che deve registrare una concentrazione per essere ammessa, pur avendo riguardo in entrambe le fattispecie alla situazione dei consumatori. Peraltro, queste differenze di valutazione si spiegano proprio nella misura in cui riflettono il diverso regime delle intese e delle concentrazioni: l'ammissibilità o meno della concentrazione resta ancora sottoposta al vaglio delle autorità, mentre per le intese, con la disciplina introdotta dal regolamento n. 1/2003, la valutazione della loro validità spetta alle imprese.

**9.** Ciò premesso, ai fini del discorso intrapreso, specifico interesse riveste ovviamente il progetto di comunicazione che si preoccupa di individuare quali siano gli elementi concreti, utili ad integrare la validità dell'intesa. Attraverso un elenco dettagliato di condizioni da soddisfare, la comunicazione si propone di offrire il maggior numero di elementi possibili alle imprese che devono "auto-validare" l'intesa.

In termini economici, le efficienze da prendere in considerazione sono quelle che possono creare valore aggiunto, diminuendo i costi di produzione, migliorando la qualità dei prodotti o creando-

ne di nuovi. Quando gli effetti pro-concorrenziali di un accordo prevalgono su quelli anticoncorrenziali, esso può essere considerato compatibile con le regole comunitarie della concorrenza. Nel caso delle intese, gli elementi che individuano il possibile guadagno di efficienza sono stabiliti *a priori* e non possono essere generici né semplicemente frutto di una valutazione complessiva, come può avvenire nel caso delle concentrazioni. Affinché un'intesa sia considerata legittima, occorre che vi sia un nesso causale tra l'accordo e le efficienze da questo prodotte e che tali efficienze risultino dalle attività economiche che le imprese pongono in essere.

**10.** Vi è forse un'altra questione che deve essere avanzata in sede di analisi della comunicazione e, in genere, dell'intera nuova disciplina sulle intese. È evidente infatti che il giudizio di validità dell'intesa presuppone che siano soddisfatte integralmente (cioè con la stessa intensità) tutte le quattro condizioni stabilite dall'art. 81, par. 3. Mentre una simile valutazione può avere senso nel previgente meccanismo di denuncia, istruttoria e decisione dell'Autorità competente, essa appare assai gravosa se effettuata in sede di "auto-certificazione" della stessa. Di qui la richiesta (che mi pareva assolutamente condivisibile) della *International Chamber of Commerce*<sup>28</sup> di chiedere alla Commissione di indicare quale debba considerarsi prevalente fra le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, al fine di rendere più agevole l'esame preventivo dell'intesa.

A ben vedere, questo suggerimento era funzionalmente (anche se di contenuto diverso) analogo a quello che si chiedeva in tema di concentrazioni, laddove (cfr. *supra* § 5.2), di fronte alla difficoltà, per le imprese coinvolte, di fornire la prova che gli incrementi di efficienza legati alla concentrazione sono considerevoli, tempestivi e verificabili, si auspicava che la Commissione indicasse chiaramente nella comunicazione quale livello di prova sia richiesto alle imprese notificanti, possibilmente includendo degli esempi chiarificatori, nonché le modalità migliori per la presentazione di dette prove.

Anche questa richiesta però ha avuto la stessa sorte dell'altra, nel senso che in nessuna delle comunicazioni citate (e segnatamente in quella sulle linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 vi è traccia di un chiarimento nel senso auspicato.

**11.** Quanto al vantaggio per gli utilizzatori, sottolineo anzitutto che per tali si intendono "tutti i fruitori dei prodotti oggetto dell'accordo, dai distributori all'ingrosso ai dettaglianti, agli utilizzatori finali", i quali ultimi possono risultare sia privati sia imprese. Il vantaggio in parola, per quanto rilevante, non può essere preso in considerazione da solo ai fini della esentabilità. Non è possibile considerare valida un'intesa quando produca vantaggi anche considerevoli per il consumatore ma elimini in modo sostanziale la concorrenza sul mercato per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi o imponga alle imprese interessate delle restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi del miglioramento della produzione e della distribuzione o il progresso tecnico o economico. Considerare solo le efficienze prodotte a vantaggio dei consumatori nel breve periodo può portare ad una lesione della concorrenza nel lungo e non vi sarebbe compensazione tra i vantaggi immediati e le perdite successive che si rivelano più pesanti. Infatti, più le intese restringono la concorrenza, più i consumatori soffriranno della situazione anticoncorrenziale nel lungo termine.

**12.** Per individuare il vantaggio dei consumatori, secondo la comunicazione sulle linee direttrici dell'articolo 81, par. 3 devono essere valutati: a) la struttura del mercato e le sue caratteristiche; b) la natura e l'ampiezza delle efficienze prodotte; c) l'elasticità della domanda; d) la restrizione della concorrenza (§ 51). La disciplina europea in materia di efficienze ritiene che la valutazione del benessere dei consumatori finali si debba effettuare in base ad una *sliding scale*: quanto più ampia è la restrizione della concorrenza, tanto maggiore deve essere il vantaggio per gli utilizzatori finali. Si può ammettere un'intesa le cui efficienze non si producano immediatamente ma in un periodo successivo. La *sliding scale* vale anche in questa ipotesi, però tanto più tempo passa tra l'intesa e la produzione di efficienze, tanto più il vantaggio dei consumatori dovrà essere grande<sup>29</sup>.

Emerge dunque una differenza con quanto detto a proposito delle concentrazioni: in quel caso, si rende necessario un vantaggio sostenibile nel medio-lungo periodo, dal momento che la riduzione dei prezzi rispetto ai *pre-merger price* si verifica spesso nell'immediatezza della concentrazione, ma poi, come già sottolineato al § 4.1, l'assenza di concorrenza porterà ad un rialzo "naturale"

dei prezzi. Nel caso delle concentrazioni, la preoccupazione è di mantenere costante, se non in rialzo, il valore dei benefici prodotti, mentre per le intese, atteso il regime più restrittivo, occorre che il vantaggio si produca nell'immediato e sia mantenuto nel futuro.

**13.** Volendo desumere qualche considerazione finale dalle argomentazioni svolte, pur nella assoluta provvisorietà delle stesse, atteso il riferimento a un quadro normativo solo da poco definito, mi pare che il ruolo della tutela dei consumatori stia obiettivamente crescendo di significatività nella valutazione sia delle concentrazioni sia delle intese. Per le concentrazioni si tratta di una inversione di tendenza, per le intese, nel solco di un ruolo già riconosciuto agli interessi dei consumatori, di un rafforzamento dello stesso.

Del pari, è vivo il dibattito per pervenire a criteri di valutazione del vantaggio degli utilizzatori che siano validi, efficaci, agevoli.

Credo infine che non sia irrilevante osservare come il beneficio per i consumatori si sia affrancato dal ristretto ambito di valutazione economica in termini di minori costi o minori prezzi, per attingere a contenuti più ampi e diversificati, che consentono di esprimere in maniera più compiuto il beneficio. Questo è il profilo di maggiore interesse che può segnare un importante momento evolutivo del percorso verso un maggior equilibrio fra esigenze delle imprese, esigenze del mercato ed esigenze dei fruitori finali dei prodotti e dei servizi<sup>30</sup>.

\* Lo scritto rappresenta la sistemazione, con l'aggiunta di note essenziali, degli appunti preparati per la tavola rotonda organizzata nell'ambito della giornata di studio *Disciplina del mercato e tutela del consumatore*, tenutasi a Napoli il 18 luglio 2003, promossa dalla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

**1** Cassinis, Fattori, *Disciplina antitrust, funzionamento del mercato e interessi dei consumatori*, in *Contratti*, 2000, p. 416.

**2** Scuffi, *Il giudizio di merito antitrust ed il processo di concorrenza sleale*, in Tavassi, Scuffi, *Diritto processuale antitrust*, Milano, 1998.

**3** Meli, *Il risarcimento del danno da concorrenza sleale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, p. 260.

**4** La tesi si inserisce nella considerazione dell'art. 2043 c.c. come una clausola generale alla quale ricondurre la lesione non solo di diritti soggettivi, ma di ogni interesse comunque protetto dall'ordinamento, la cui individuazione viene rimessa all'Autorità giudiziaria. In argomento cfr. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992; Toffoletto, *Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust*, Milano, 1996.

**5** Scuffi, *Azione collettiva in difesa dei consumatori: legittimazione e tecniche processuali*, in *Dir. ind.*, 1999, p. 151; Cassinis, Fattori, *Disciplina antitrust*, cit., p. 426; Barba (a cura di), *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti* (l. 30 luglio 1998, n. 281), Napoli, 2000; Faro, *Tutela del consumatore*, in Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, Milano, 2000, t. III, p. 3099.

**6** Oppo, *Costituzione e diritto privato nella "tutela della concorrenza"*, in

- Riv. dir. civ.*, 1993, II, p. 545; Toffoletto, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 45.
- 7 Rescigno, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della "class action" ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 2224; Capponi, *Diritto comunitario ed azioni di interesse collettivo dei consumatori*, in *Foro it.*, 1994, IV, c. 439; Toffoletto, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 179.
- 8 Cameli, *La disciplina antitrust ed il risarcimento dei danni nella giurisprudenza americana e in quella italiana*, in *Dir. comun. e sc. internaz.*, 2003, I, p. 79.
- 9 Regolamento del Consiglio CE n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in *G.U.C.E.*, serie L 24 del 29 gennaio 2004.
- 10 T-342/99, *Airtours/Commissione*, del 6 giugno 2002, in *Raccolta*, 2002, II, 02582; T-7702, *Schneider Electric SA/Commissione*, del 22 ottobre 2002, *ivi*, 2002, II, 04201; T-5/02, *Tetralaval BV/Commissione*, del 25 ottobre 2002, *ivi*, 2002, II, 04381.
- 11 Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in *G.U.C.E.*, serie C 31 del 5 febbraio 2004.
- 12 "Considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la Commissione deve inquadrare la valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'art. 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all'art. 130A del Trattato".
- 13 Stella, *Note sull'ammissibilità di criteri extra-concorrenziali nella valutazione delle operazioni di concentrazione*, in *Dir. comun. e sc. internaz.*, 2001, I, p. 170.
- 14 International Chamber of Commerce, *Comments on European Commission Draft Notice on the Appraisal of the Horizontal Mergers*, 30 aprile 2003, p. 11.
- 15 Clifford Chance LLP, *Submission of Clifford Chance LLP on the European Commission's Proposed Revision of Council Regulation (EEC) no. 4064/89, Draft Notice on the Appraisal of Mergers between competing firms and related non legislative measures*, 27 febbraio 2003, p. 12.
- 16 "Gran parte del dibattito sugli incrementi di efficienza ha fatto leva sulla riduzione dei costi, ma essi possono anche correlarsi alle efficienze riconducibili alla domanda (il che sta solitamente ad indicare la presenza di operazioni che consistono nella creazione di nuovi prodotti). Questi miglioramenti di efficienza vengono spesso evocati nel caso di scambi di alta tecnologia, all'interno di mercati con livelli elevati di innovazione. Si tratta di un ambito particolarmente significativo, dal momento che i consumatori sono sicuramente destinati a trarre beneficio dall'offerta di nuovi prodotti. Sfortunatamente, però, non esiste una cornice economica universalmente accettata in grado di valutare tali benefici e non rimane di meglio da fare, allo stato attuale, che procedere caso per caso. Ciononostante, ancora una volta sembra più probabile che gli incentivi alla creazione di nuovi prodotti siano destinati ad essere maggiori quando sul mercato permane una qualche competizione fra i diversi soggetti che in esso operano": Fingleton, Nolan, *La riforma del regolamento comunitario sulle concentrazioni*, in *Merc. conc., regole*, 2003, p. 330.
- 17 Va da sé che a questi vantaggi deve accompagnarsi il mantenimento sul mercato di un sufficiente grado di concorrenza e sotto questo profilo appare confermata la " sostanziale continuità fondata sul fatto che la (probabilità di) generazione di efficienze direttamente conseguente ad attività/operazioni restrittive della concorrenza può determinare una valutazione 'benevola' di dette attività/operazioni, (ma) nel presupposto che comunque l'effetto restrittivo atteso non sia 'eccessivamente' lesivo della configurazione concorrenziale del mercato: intesa come presenza di più soggetti che competono, e non solo come mera possibilità di future entrate": Ghidini, *Due culture? Il ruolo dell'efficienza sulle due sponde dell'Atlantico*, in *Merc. conc., regole*, 2003, p. 182-183.
- 18 Decisione della Commissione del 22 luglio 1992 (caso IV/M.190), in *G.U.C.E.*, serie L 356 del 5 dicembre 1992.
- 19 Unice, *Comments on the Proposal for a Council Regulation on the Control of Concentrations between Undertakings*, 26 marzo 2003, p. 4.

- 20 Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994, *Associazione Bancaria Italiana*, in *Bollettino AGCM*, n. 48/1994.
- 21 Cfr. da ultimo, il provvedimento n. 150/A del 30 maggio 2001, *Associazione Bancaria Italiana: "condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente"* e "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico", in *Bollettino AGCM*, n. 22/2001.
- 22 Cfr. Cassinis, Fattori, *Disciplina antitrust*, cit., p. 416.
- 23 Ad avviso della Commissione la modernizzazione della politica della concorrenza passa, in primo luogo, attraverso il radicale superamento del sistema accentrato di controllo introdotto dal regolamento n. 17/1962, sistema imperniato, fondamentalmente, sul meccanismo della notifica obbligatorio per le imprese che vogliono avvalersi dell'esenzione ex art. 81, par. 3 ed un pieno coinvolgimento delle autorità antitrust e dei giudici nazionali nell'applicazione degli artt. 81 e 82. Nivarra, *Il libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE: quale futuro per il diritto europeo della concorrenza?* in *Europa e dir. priv.*, 2000, p.1001.
- 24 Da Toffoletto, *Riforma del diritto antitrust comunitario: giudizio di esenzione e diritti dei singoli*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 419.
- 25 Il primo dei progetti di comunicazioni della Commissione *infra citati* si preoccupa di individuare i soggetti denunciati, indicati in: le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesse all'impugnativa; gli enti pubblici territoriali, che tale interesse possono far valere in veste di acquirenti o utenti di beni o servizi interessati dal comportamento denunciato; le associazioni dei consumatori, nonché i singoli consumatori, purché gli interessi delle une o degli altri siano stati direttamente lesi.
- 26 Per la cui valutazione critica rinvio al menzionato saggio di Toffoletto, nonché, per un profilo fra i più problematici, al contributo di Chieppa, *Il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza*, in *Cons. Stato*, 2003, II, p. 1121.
- 27 Al Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli artt. 81 e 82 del trattato CE, (in *G.U.C.E.* serie L 123 del 27 aprile 2004) si affiancano le comunicazioni della Commissione
- sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza;
  - sulla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli artt. 81 e 82 del trattato CE;
  - sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli artt. 81 e 82 del trattato CE;
  - sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli artt. 81 e 82 del trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento);
  - sulle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli artt. 81 e 82 del trattato;
  - sulle linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81, par. 3 del trattato CE, tutte pubblicate in *G.U.C.E.*, serie C 101 del 27 aprile 2004.
- 28 Draft n. 2 del 7 novembre 2003.
- 29 "Nell'effettuare questa valutazione, si deve tener conto del fatto che il valore dei benefici futuri e di benefici presenti per gli utilizzatori non è lo stesso. Un risparmio di 100 euro oggi ha un valore maggiore che un risparmio dello stesso importo tra un anno. Per gli utilizzatori, un beneficio futuro non compensa pertanto integralmente una perdita presente di valore nominale equivalente. Al fine di permettere un raffronto corretto delle perdite presenti e dei benefici futuri per gli utilizzatori, il valore dei benefici futuri deve essere attualizzato applicando un tasso di sconto adeguato" (§ 88).
- 30 Per collocare in un contesto più ampio il contenuto di queste note, mi piace richiamare le parole di Ghidini, *Due culture?*, cit., p. 187-188: "l'esplicita conciliazione dell'obbiettivo di un alto grado di competitività con quelli di uno sviluppo armonioso ed equilibrato, della convergenza economica e della coesione sociale ha un significato storico-politico (e quindi pure gius-politico) assai pregnante, per nulla declamatorio. Detta conciliazione esprime un ethos concorrenziale intimamente intrecciato con la costruzione di un tessuto economico capace di evitare e ridurre sia ineguaglianze sociali stridenti sia conflitti economici fra gli Stati membri. Evoca, è appena il caso di ricordare, valori comunitari fortissimi, per non dire fondanti: dall'aspirazione alla pace sociale ('interna') che portò al vasto consenso europeo per la *soziale Marktwirtschaft*, a quella alla pace *tout court* che in particolare implicava, i.e., il superamento di vistose disparità di sviluppo e di ricchezza fra le nazioni europee - disparità storicamente all'origine anche di conflitti militari".

# Toghe Illustri

di Aniello Cosimato

## Giuseppe Zanardelli statista, giurista e avvocato.

Giuseppe Zanardelli, nato a Brescia nel 1826, fu eletto al Parlamento Italiano, nell'anno 1900, nel Collegio di Nocera Inferiore, riportando una netta affermazione sull'ing. Ferdinando Calvanese.

Questo è uno dei tanti motivi che ci deve spingere a conoscerlo meglio e a studiarlo, potendo dai

(Indro Montanelli-Mario Cervi. *L'Italia del Novecento*, pag.14).

Lo statista, uomo del risorgimento, fu ispirato da idee di democrazia costituzionale e liberale, una mente vasta ed aperta alle istanze sociali più moderne e migliori; il giurista fu studioso attento e meticoloso di Istituzioni di diritto romano, raffinato comparatista e illuminato codificatore; l'avvocato seppe delineare una mirabile storia dell'avvocatura e dei suoi rapporti con il potere costituito, con l'eleganza della sua cultura umanistica,



suoi scritti trarre preziosi insegnamenti sia come cittadini che come avvocati.

Nella figura poliedrica di Zanardelli convergono tre distinte anime, intimamente collegate fra loro e che in lui trovano una mirabile sintesi: lo statista, il giurista, l'avvocato.

"Quando il Re gli dette l'incarico (di formare il governo), Giolitti dovette fargli prestare da un amico un appartamento decoroso in cui tenne le consultazioni perché quello suo si riduceva ad un paio di stanze da studente: come tutti i notabili della sua generazione non aveva tratto vantaggi dalla carriera politica ed era povero in canna"

elaborando gli attualissimi concetti di autonomia e di indipendenza del ceto forense nonché un Codice deontologico.

Il Codice penale del 1889 (c.d. Codice Zanardelli) abolisce la pena di morte e rende libero lo sciopero; nei suoi quasi tre anni di vita l'esecutivo da lui presieduto varò importanti e decisive riforme di portata tale da indurre a parlare di "svolta".

Fu perfezionata la legislazione sulle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni sul lavoro.

Fu istituito un Consiglio superiore del lavoro, organo consultivo per la legislazione sociale cui partecipavano funzionari governativi e rappre-



sentanti delle categorie economiche e sindacali. Egli più che giurista, inteso quale esperto del diritto, può essere considerato un costruttore di giustizia che partiva dallo studio delle legislazioni europee e degli stati preunitari per poi compararle onde evidenziarne quelle affinità idonee a svilupparne una evoluzione comune "in una visione europea", per usare le parole di Remo Danovi, ponendosi fra quei sommi penalisti il cui pensiero si alimenta a fonti che non sono il diritto ma spazia con eguale vigore nella politica, nella filosofia, nella storia, per poi sottoporre la legislazione penale a larga revisione.

La lungimiranza dell'avvocato non era certo inferiore a quella dello statista e del giurista.

Due concetti vanno evidenziati più degli altri, anche per la loro attualità: quelli dell'autonomia ed indipendenza sia della magistratura che dell'avvocatura.

La magistratura doveva rivestire quella tale autorevolezza ed indipendenza da essere la forza morale dello Stato liberale "I liberali hanno a cuore la dignità, il lustro, l'altezza e l'indipendenza della magistratura, poiché essi sanno che la libertà civile e la libertà politica sono egualmente banditi da un paese, in cui le leggi non sono applicate da un corpo giudiziario indipendente" (Discorsi).

Quando assunse la Presidenza del Consiglio dei Ministri incominciò a concretizzare quei progetti di riforma, elaborati negli anni precedenti "Più alto di tutti agli occhi dei cittadini dovrebbe essere il prestigio della magistratura poiché alle convivenze civili essa deve assicurare una immancabile giustizia: quella giustizia che è il principio

fondamentale e regolatore delle società ed insieme è il sentimento più profondo ed indistruttibile negli animi umani. Ed appunto a garantire alla magistratura indipendenza, dignità, altezza d'animo e d'intelletto, per modo che sia degna del sommo ufficio ad essa affidato, è far i nostri primi propositi una radicale riforma degli ordinamenti giudiziari".

Accanto all'introduzione del divorzio questo era considerato da Zanardelli l'obbiettivo più impor-

tante della legislatura.

Zanardelli avvocato nutriva un illimitato rispetto, una devozione profonda alla magistratura "senza la quale la legge stessa non sarebbe che uno sterile beneficio" esaltandosi quando, riferendosi alla realtà brasciana, affermava che "i giudici lasciano alla difesa il suo libero corso, l'aiutano la sorreggono con tutti i loro desideri, ed aprono tutte le porte alla luce ed alla verità" devozione che deve essere "pienamente libera destinati, come siamo, ad ottenere da essa senza debolezza e senza trepidanza il mantenimento dei nostri diritti i quali finalmente, altro non sono che le sacre immunità della difesa".

Anche per Zanardelli, come lo sarà per Calamandrei, "... la nostra parola deve essere ispirata da una costante e devota deferenza per la Magistratura che rappresenta la maestà della legge... ad altri lasciando la paura della loro potestà, non temerli ma affettuosamente amarli, comportandosi non già con petulanza ma con reverenza lontani non meno dalla servilità che dall'arroganza".

I diritti dell'avvocato, con nitidezza scultorea, vengono individuati nella libertà e indipendenza nell'esercizio della sua professione.

"L'avvocato ha bisogno di una grande, di una nobile indipendenza, deve possedere quelle franchigie le quali non sono una concessione fatta a lui, giacché devono essere invece riguardate come una grande necessità sociale. Toglietegli la libera azione la libera parola, fate che nei casi più ardui debba imporsi il silenzio, ed egli non potrà essere all'altezza dei propri doveri, la sua parola sarà vana, i suoi sforzi impotenti, il suo ministero diventerà una illusione ed una irrisione".

Individuava, inoltre, nell'autonomia dell'Ordine, tema molto caro a chi professava principi liberali, basti ricordare gli scritti di un altro illustre avvocato quale Francesco Carrara, quando si paventava la soppressione degli ordini della Toscana, il sicuro presupposto della indipendenza che viene a costituire inoltre, una garanzia alla libertà dell'individuo.

Questo breve ricordo di Zanardelli, attraverso la conoscenza di grandi principi che promanano dai suoi scritti e che ancora oggi vengono dibattuti nei congressi giuridici, spero sia l'inizio di un percorso del quale l'opera di questo grande italiano potrebbe essere rivisitata anche attraverso giornate di studi da celebrare proprio a Nocera Inferiore che più di cento anni or sono lo volle Deputato e che, come scrisse il Thimes a tre giorni dalla Sua morte "... dovrebbe occupare un posto non disprezzabile nel grato ricordo dei suoi compatrioti".



## Opinioni a Confronto

### Problematiche di natura etico-religiosa e problematiche di natura giuridica.

Una donna di 62 anni è ricoverata presso l'ospedale San Paolo di Milano con un piede in avanzato stato di cancrena a causa del diabete. Dopo aver negato ai medici il consenso per l'amputazione, pur consapevole di rischiare la vita, la donna si fa dimettere. La perizia psichiatrica evidenzia la capacità di intendere e volere della donna e sancisce il diritto di rifiutare l'operazione. Inutili gli appelli alle istituzioni e di gente comune che chiedono alla donna di non rinunciare alla vita. La donna muore poco dopo.

Vincenzo Calabrese

La vicenda in commento ripropone un problema ricorrente in ambito giuridico, concernente il "diritto di morire e il divieto di uccidere" e che, nel caso in esame, caratterizzato da una pluralità di prese di posizione (assessore alle politiche sociali del comune di Milano, presidente dell'associazione per i diritti del malato aderente al Codacons), è stato spostato più sul piano della visibilità mass-mediale che su quello strettamente giuridico.

Sotto tale profilo, va osservato come dall'impossibilità di obbligare taluno "a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" (articolo 32, comma 2, Cost.) deriva, da un lato, la libertà del soggetto (che risulti capace) di rifiutare qualsiasi trattamento terapeutico, anche nel caso in cui dalla sua omissione derivi - o possa derivare - la morte e, dall'altro, il dovere del medico di astenersi da ogni intervento (articolo 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina - Oviedo, 4 aprile 1997 la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145).

Così delineato l'ambito di riferimento, è indubbio ritenere che i principi religiosi o morali devono soccombere rispetto a quelli giuridici, specie se si considera la loro valenza di natura costituzionale. È pacifico come nel caso in esame si verifichi un conflitto tra valori di medesima valenza, diritto alla salute e il diritto alla libertà personale in ogni sua estrinsecazione che non rechi lesioni ad altri, e che la stessa Costituzione abbia preferito la concezione personalistica, riconoscendo prevalenza

al bene della libertà personale anche quando possa condurre alla morte dello stesso interessato. Ciò non significa che una simile opzione sia immutabile e che si debba escludere che la incidenza delle problematiche di natura etiche possa, in un futuro anche prossimo e in una ottica de iure condendo, imporre di verificare la praticabilità di soluzioni diverse le quali rendano obbligatori determinati trattamenti sanitari nei confronti di soggetti che, ancorché capaci, siano dissenzienti rispetto ad essi.

Non sembra una possibilità iperuranica, considerato che non si tratta di introdurre nuovi beni giuridici, essendo il principio di intangibilità della vita umana immanente nel sistema, ma semplicemente di modificare, in sede costituzionale, il rapporto tra il predetto bene e il principio di libertà.

Nell'attesa di auspicabili interventi di riforma, all'interprete non resta che valutare, sulla scorta del diritto vigente, quali possibili soluzioni possano porsi in sede giudiziaria rispetto a condotte (commissive o omissive) che siano ricollegabili a simili problematiche.

Certamente il paziente che scelga volontariamente di non sottoporsi a determinati trattamenti sanitari, esercitando un diritto soggettivo che ha riconoscimento in sede costituzionale, non sarà punibile, atteso che le possibili fattispecie applicabili (suicidio tentato) saranno scriminate dall'azione della specifica esimente di cui all'art. 51 c.p. Residua la considerazione del trattamento sanzionatorio applicabile nei confronti del sanitario che, nonostante il dissenso del paziente capace, pratici un determinato trattamento sanitario.

Non vi è dubbio che sotto il profilo del fatto tipico, saranno integrati gli elementi costitutivi di fattispecie penali (lesioni, omicidio, e di seguito), tuttavia le soluzioni giurisprudenziali sono orientate verso una interpretazione elastica del dato normativo per evitare l'inflizione di una pena da considerare ingiusta.

Sia il riferimento al profilo soggettivo (difetto di colpevolezza) sia soprattutto a quello della causa di giustificazione di cui all'articolo 54 c.p. (stato di necessità) consentiranno agevolmente di pervenire a statuizioni di proscioglimento.

È, infatti, agevolmente argomentabile la sussistenza di una condizione di costruzione conseguente alla necessità di salvare altri dal pericolo (non volontariamente causato né altrimenti evitabile) attuale di un danno grave alla persona.

Padre Antonio Zarrillo

All'epoca in cui si è verificato il caso in esame, si registrò una mobilitazione generale tesa a salvare la vita di chi - pur sapendo che la omessa amputazione dell'arto avrebbe segnato la sua sorte - deliberatamente oppose il rifiuto più determinato scegliendo, in pratica, di rinunciare alla vita stessa.

Oggi, a distanza di mesi quando si registrano analoghi episodi - sia pure con esiti finali diversificati - è possibile valutare serenamente alcuni degli aspetti ravvisabili nella vicenda. Agli aspetti di natura giuridica, sui quali non mi soffermo per non averne competenza alcuna, fanno riscontro quelli più propriamente etici e religiosi.

Bisogna partire dal presupposto che nel diritto della Chiesa, il principio fondamentale è che solamente Dio ha il supremo dominio sulla vita dell'uomo.

La vita dell'uomo va conservata fino a quando Egli vi ponga termine. Distruggere o deteriorare la vita propria o altrui è compiere un atto di dominio ed usurpare un diritto, che l'uomo non ha (San Tommaso, Summa Theol., II). Sulla base di tale imprescindibile presupposto, va da sé che la prerogativa dell'uomo è il diritto alla vita. La vita, infatti, è la condizione necessaria non solo per il godimento dei beni materiali ma, soprattutto, per il godimento della felicità eterna. La vita, che è e resta il dono più prezioso dell'uomo, va protetta: anche facendo ricorso alle competenze scientifiche, ogni giorno più stupefacenti.

La domanda che ogni persona malata si pone, e ancor più quando affetta da affezioni gravi, è: perché proprio a me? Domanda legittima, alla quale bisogna trovare una risposta con la forza della ragione, non disgiunta dalla Fede che molto conta in situazioni estreme.

La ragione deve convincere a non arrendersi, lottando coraggiosamente per superare un ostacolo imprevisto quanto inevitabile in quanto capitato non solo a me ma anche a tanti altri, pure con connotazioni più gravi e senza un apparente motivazione. Va da sé che, laddove si riscontra un contesto familiare solidale, l'ammalato deve poter convincersi, che, da vivo, anche senza gamba, può continuare a svolgere i compiti che la vita stessa gli ha assegnato: la moglie, la madre non possono decidere autonomamente di non continuare a vivere. La solidarietà della famiglia di chi quotidianamente assiste l'ammalato cogliendone i momenti più intimi di scoraggiamento va estrinsecata in maniera ragguardevole; l'ammalato deve poter sentire l'amore di chi lo circonda (che non sia pietà, però) e ragionevolmente persuadersi che la sua esistenza è essenziale ed imprescindibile.

La Fede (per chi crede, ovviamente) dà maggiore vigore a tutto questo.

La vita viene donata da Dio perché venga usata per se stessi ed anche per gli altri. Ognuno è complementare dell'altro nella misura in cui dà e riceve aiuto e comprensione. La vita va vissuta sempre e comunque, pur scalfita dai dolori e dalle difficoltà. Affrontare una malattia e venirne fuori, anche se menomati, è una conquista considerevole. Ognuno deve sforzarsi di convincere una persona a vivere nella certezza che il rispetto per la propria esistenza è un grande atto di amore verso gli altri.

A titolo esemplificativo, si riportano due episodi di segno contrario, sufficienti a dimostrare come la menomazione non fiacchi la resistenza di chi crede nella vita.

Alex Zanardi, pilota di Formula Uno, subì un incidente nel quale perse entrambe le gambe. Oggi è divenuto testimonial del coraggio; a lui stesso piace dire: "sono l'esempio di come si può ricominciare a vivere".

A Silvius Magnano, già leader della Sud Tiroler Volkspartei, fu necessario amputare una gamba in cancrena.

A chi gli chiedeva come si sentisse con una gamba sola, era solito rispondere: "c'era da scegliere tra la vita e la gamba. Ho scelto la vita".

## Historia et Antiquitates

di Mario De Liguori  
foto archivio Altrastampa

### Sarno, siti e memorie.

Il vertice della valle del Sarno, colle sorgente del fiume, è stato popolato sin dalla più remota antichità; ne è testimonianza la sede della capanna, rinvenuta a Foce, nel sito archeologico del teatro ellenistico-romano.

La fertilità dei campi, la presenza abbondante di acque, lo stesso fiume Sarno facilmente risalito da imbarcazioni, trainate sull'alzaia dai buoi, come attestato da varie località, lungo il corso del fiume, denominate Porto, la stessa collina del Saretto che, fortificata, offriva rifugio da gente ostile, hanno fatto dell'agro sarnese sito stanziale

Saretto; altri ritengono che il gruppo consonantico "rn" sia di origine etrusca, come ad es. Arno, attribuendo a questo popolo il patronimico della Città e della valle, oltrechè del fiume. Ma vaghiamo nelle nebbie del mito!

È certo che la valle sarnese fu abitata in tempi storici da genti osche, i Sarrasti, intervenuti in aiuto di Turno - come narra Virgilio - erano una popolazione osca, cui si aggiunsero popolazioni di origine greca, forse provenienti dal litorale cumano, come attestato dalle tombe "a fossa", tipiche delle aree archeologiche di Cuma e di Pithecusa, ritrovate in località "Garitta al Capitano", ed anche a Foce ed a Villa Venere.

All'originario nucleo di popolazioni osco-greche-etrusche si sovrappose, nel V-IV secolo a.C., una



di eccellenza, prediletto da varie popolazioni. I recenti ritrovamenti palafitticoli, al confine col Comune di Striano, dimostrano che la piana sarnese fu abitata da comunità, evolute ed organizzate, da almeno duemila anni a.C., di genti autotone che, quando i terreni erano paludosi, suscettibili di inondazioni, si rifugiavano su capanne costruite su palafitte, simili a quelle padane delle genti villanoviane.

Sulle origini della toponomastica locale alcuni sostengono che il nome Sarno, viene da genti pelagiche, provenienti dalla Grecia orientale, dal golfo Sardonico (da qui anche il nome della gente locale, i Sarrasti), da cui deriverebbe il nome delle colline, a monte della Città, il monte Saro ed il

popolazione agguerrita ed evoluta, di stirpe sannito-lucana, che aveva sviluppato il culto dei morti e che produsse le splendide tombe dipinte, scavate di recente nella località "Garitta al Capitano" dalla viva cromia con la rappresentazione di cavalli e di un antico guerriero, dalla barba bianca, che trova, infine, quiete nell'alvo della terra natia. Tombe dipinte che, purtroppo, giacciono nei depositi del futuro museo archeologico sarnese, di cui da oltre un decennio si preannuncia l'apertura, invisibili ai non addetti ai lavori. Le sorgenti del Sarno furono, poi, luogo sacro, dedicato allo stesso dio fiume ed alle proprietà salutari delle acque sarnesi.

Nella zona archeologica di Foce, nei pressi del tea-

*i*





tro antico, casualmente, a seguito di scavi per l'impianto di uno stabilimento industriale, sono state ritrovate le stipi votive di un tempio, con figurine fittili di animali: buoi e suini dei "suovetaurilia" sacrificali e vari galli, animali sacri ad Asclepio, dio delle guarigioni e della medicina. A proposito di Foce, strano nome per una sorgente, va detto che tale toponimo deriva da "fauces", le bocche di età romana da cui scaturivano le acque di una delle sorgenti del Sarno, che, ancora venti anni orsono, potevano essere ammirate mentre facevano defluire le acque fresche e pure in uno smeraldino laghetto, detto "bottaccio", da cui, poi, venivano incanalate nel rio Foce; il tutto fu descritto dal Maiuri, in una delle sue

"Passeggiate Campane", e puntualmente distrutto dalla Cassa per il Mezzogiorno, in nome della "razionale modernità", nei lavori per l'acquedotto campano.

Sempre a Foce, tra rigogliosi frutteti, in una strada che, non a caso, porta il nome di "Mura d'Arce", possono ammirarsi gli archi vetusto dell'acquedotto Claudio, spesso incorporati in vecchie case coloniche, e che fanno rassomigliare quel tratto di campagna sarnese all'agro romano. Queste brevi note, alle quali col benvolere della redazione, potranno seguire altre, hanno lo scopo di destare la curiosità del lettore che vorrà approfondire la conoscenza delle "antiche cose", si da apprezzarne la bellezza e custodire siti e memorie.

Il fiume Sarno navigabile in una fotografia d'epoca. Particolare della tomba dipinta detta "del guerriero" in località Garitta al Capitano. Pagina precedente. Panorama della Valle del Sarno dal Castello di Sarno.

## Historia et Antiquitates

di Teobaldo Fortunato

foto archivio Altrastampa/Alfio Giannotti

### Il teatro ellenistico-romano di Sarno.

Tranquillo Gaio Svetonio ci racconta, nel libro dedicato ai retori romani famosi, della antica ascendenza divina vantata da M. Epidio, maestro di Marco Antonio e di Augusto, e di come il trisavolo, Epidio Nocerino (o Nuncino?), precipitato nella fonte del fiume Sarno, ne sia poco dopo riemerso invisibile e cornuto: divinizzato, pertanto! Tra le tre sorgenti che ancora costituiscono il nucleo principale del fiume, Rio S. Marina, Palazzo e Foce quella che ancora preserva il fasci-

to al Sarno, deus dei confederati nocerini o ad una divinità ctonia?) inquadrabile cronologicamente tra il tardo secolo IV ed il III a.C. In verità, puntuali indagini archeologiche, condotte nell'area, da Amodio Marzocchella, esperto della preistoria in Campania, hanno dimostrato che le più antiche testimonianze antropiche (seconda metà del IV millennio a.C.), in base alla tipologia della ceramica, di colore variante dal rosa al giallo e talvolta decorata da punti marginati con linee e fasci di linee, sono riconducibili ad un momento avanzato del neolitico medio ed al neolitico finale. Durante l'età del bronzo addirittura, sul suolo occupato successivamente dal teatro, si insediò un villaggio di cui lo studioso ha messo in evi-



no e la suggestione dell'incanto e forse dell'evento miracoloso, nonostante le sue acque da un tempo non remoto siano state captate, è sicuramente la fonte di Foce. Esattamente, qui nei primissimi anni sessanta del XX secolo, nel corso di "traumatici sbancamenti edificatori", (queste le parole di Raffaele D'Andria che ha fornito una sapiente lettura del monumento) venne scoperto un teatro, piccolo gioiello dell'architettura ellenistica, nell'*ager nucerinus*. Lo scavo, condotto con entusiasmo dello scopritore Bruno D'Agostino, rese subito evidente la sovrapposizione tra l'edificio ed un centro di culto anteriore, (legato appun-

denza strutture con elevato retto da grossi pali. Un'imponente eruzione vulcanica del Vesuvio interruppe la continuità dell'insediamento, fino, probabilmente, a quando in epoca ellenistica la zona viene occupata da un grandioso complesso sacro-architettonico, a testimonianza di culti e rituali sicuramente mai interrotti. Il teatrino, in effetti, rappresenta uno dei monumenti del grande complesso architettonico-religioso di cui faceva parte. Per assetto tipologico e scala dimensionale trova riscontro nelle analoghe risoluzioni di Pietrabbondante in Molise e nel teatro piccolo di Pompei.

Il teatro ellenistico-romano in località Foce.

È possibile datarlo, alla luce di evidenti adeguamenti funzionali, alla fine del II secolo a.C. Realizzato sul pendio degradante e dolce della



Particolare di bracciolo zoomorfo in tufo grigio.

collina, consuetudine costruttiva degli edifici scenici di tradizione greca, colpisce per l'alternanza cromatica dei materiali di cui è costituito: il calcare di Sarno, dall'inconfondibile nuance giallo ambrata, alternato al tufo grigio dagli intensi riflessi blu oltremarino degli eleganti sedili dell'i-

ma cavea, ovvero la parte bassa delle gradinate riservate al pubblico. Gli elementi che lo caratterizzano, sono indubbiamente, in primis, i tre ordini di sedili della *proedria*, quella zona cioè dove prendevano posto le massime autorità cittadine. Costituiti da un unico blocco di pietra, con la spalliera che funge da balteo alla fila superiore, si concludono lateralmente, a destra e a sinistra, in raffinatissimi braccioli a guisa di zampa leonina, nei due ordini inferiori, e di sfingi, nell'ultimo filare. La *summa cavea*, la porzione più elevata dei gradini, destinata al semplice pubblico, è distinta da una fascia di delimitazione, detta *diazoma*. Delle gradinate superiori, rimane l'impronta nell'emiciclo di terra del pendio su cui furono costruite, oggi ricoperto da un verdissimo prato, specialmente nelle giornate primaverili, assolate ed ancora cariche delle abbondanti piogge di marzo. Sono proprio i confronti stilistici con la vicinissima Pompei che fanno ipotizzare la presenza di Telamoni, mitici semidei dalle umane sembianze, lungo gli *analemmata*, ovvero i muri di delimitazione della cavea con le *parodoi*, corridoi di accesso trionfale ai posti d'onore. L'orchestra ha un raggio di 6 metri circa e non conserva alcuna traccia di pavimentazione, al contrario del grandioso teatro della vicina Nuceria, adorno di preziosi marmi policromi africani ed orientali. La scena si presenta molto complessa invece, chiusa alle due estremità da due corpi trapezoidali, i *parasceni obliqui*. Conserva una *scaenae frons* rettilinea, su cui si innestavano cinque porte, *tompagnate*, forse in piena epoca imperiale. Sotto il regno di Augusto, vi fu una trasformazione radicale: si ampliò aggiungendo un proscenio in muratura con al centro un'iscrizione oggi mutila della parte superiore. L'epigrafe ci attesta unicamente che qualcuno... **D S P F C I** "de sua pecunia faciendum curavit iterum", ... fece ricostruire a sue spese l'edificio.

A ridosso della "zona attrezzata" per le rappresentazioni, rimane una grande area porticata, la *porticus post scaenam*, luogo d'incontro degli astanti, una sorta di *foyer* ante litteram, dove passeggiare e dibattere, prima e dopo gli spettacoli, dall'alba al tramonto, secondo rituali antichissimi.

Il famigerato terremoto avvenuto nelle Nove di Febbraio dell'anno 62 d.C., di cui Seneca ricorda i guasti prodotti ad Ercolano e a Nocera, lo danneggiò. Furono così eseguite complesse opere di consolidamento, interessando, come magistralmente sottolinea Raffaele D'Andria, in un illumi-

nante articolo in merito, delicati punti di snodo strutturale dell'organismo teatrale, al fine di evitare fenomeni di dissesto statico che sarebbero



Il proscenio.

potuti derivare da eventuali azioni sismiche. "Un'ulteriore conferma della significatività di quest'ultima operazione è legata al reimpiego degli elementi costruttivi, come nel caso dei pezzi di colonne adoperati a supporto della struttura lignea del proscenio". L'eruzione dello

"Sterminator Vesevo" del 79 d.C. innescò il graduale ed irreversibile processo di utilizzo sempre più sporadico dell'edificio che tuttavia sopravvisse fino al III secolo d.C. quando l'abbandono ne cancellò memoria e traccia. Oltre al teatro, del santuario, faceva parte anche un tempio, non ancora individuato e forse da ricercare alle sue spalle, considerando che il complesso architettonico si atteneva a schemi struttivi sacri, ben noti in ambito ellenistico-romano, ad esempio a Palestrina, Tivoli, Gabii. Nel 1990 approfondite campagne di indagine archeologica, effettuate da Marisa de' Spagnolis, allora direttrice dell'Ufficio Scavi di Nocera-Sarno della Soprintendenza Archeologica di Salerno, hanno permesso di individuare, nella zona a monte, a poca distanza dal teatro, un edificio pubblico di incerta attribuzione, collegato al santuario, con un criptoportico cui si accedeva attraverso un ingresso dai cardini in bronzo e che conserva quattro rocchi di colonne equidistanti. La scoperta di una *favissa*, sorta di grande buca sacra, al centro dell'ambiente, riempita di frammenti di terrecotte architettoniche, decorate da delfini affrontati ed elementi fitomorfi, oltre a pesi da telaio, appartenenti ad una fase dell'impianto precedente, avvalorano considerevolmente la tesi della sacralità di tutto il contesto territoriale, almeno fino alla fine dell'età repubblicana. Fu allora che sopravvenuti e repentini rivolgimenti politici ed economici stravolsero l'intera area, interessata successivamente da modifiche sostanziali. Si passò da una organica funzione pubblica ad un modesto utilizzo rustico, documentato da una piccola macina, da ampie tracce di bruciato su improvvisati piani di cottura, nei vani modesti, ricavati dalla divisione dei grandi ambienti, in angusti tuguri.

Certo, le eleganti statuine votive femminili e gli altri ex voto fittili, rinvenuti nell'area, caricano di arcani significati il luogo che vedeva nel teatro e nelle acque lustrali della sorgente, un momento di comunione con la divinità.

Se la dimensione ancestrale del *deus loci* ci è ignota, resta la visione, a tutto campo, salendo sul punto più alto dello scenografico terrazzo, sopra la cavea, della straordinaria pianura, solcata dal grande fiume, fino al punto in cui si congiunge al Tirreno. Le nebbie notturne, che si alzavano dalle sue acque, secondo le parole di Anneo Lucano, rimangono però relegate nel limbo di luoghi comuni, letterari e fantastici, senza più alcuna brezza mattutina pronta a fugarle.

# Deontologia Forense

## Rapporti tra colleghi e con il cliente.

La prima regola professionale può essere datata nel 204 a.C., con la lex Cincia.

Da allora, e nel corso dei secoli, sui comportamenti degli avvocati e sulle regole che si devono rispettare sono state scritte non poche opere, concretizzate poi nel Codice deontologico.

Sul mancato rispetto delle norme deontologiche e sul sistema sanzionatorio relativo, si è configurata una vasta giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, non sempre nota ai colleghi.

Questa rivista, anche per far cosa gradita a chi ne ha fatto espressa richiesta, pubblica da questo numero le decisioni più significative, dividendole per argomenti.

### Rapporti con i colleghi.

#### 1. Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione - Inimpugnabilità.

*Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l'iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte di appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile.*

16 Giugno 2003, n. 163, Pres. Buccico, Rel. Salimbene, P.M. Ciampoli.

*(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Perugia, 11 maggio 2001).*

#### 2. Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Rinuncia alle eccezioni di rito - Valutazione del solo comportamento oggetto di sanzione.

#### Avvocato - Norme deontologiche - Doveri di probità e decoro - Rapporto con i terzi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Compensazione somme - Illecito deontologico.

*La formale rinuncia del ricorrente alle eccezioni di rito formale in sede di ricorso esime il Consiglio Nazionale Forense da ogni osservazione sulle stesse e determina la sola valutazione del comportamento oggetto dell'incolpazione. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi e in missive inviate alla controparte usi espressioni sconvenienti ed offensive, e che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari.*



*(Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura).*

27 Giugno 2003, n. 193, Pres. F.F. Cricri, Rel. Bassu, P.M. Ciampoli.

*(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18 luglio 2000).*

#### 3. Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Utilizzo di documenti relativi al collega di controparte ed aventi carattere denigratorio - Illecito deontologico.

#### Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Provocazione del collega - Irrilevanza - Illecito deontologico.

*Nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa è consentito al professionista di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere denigratorio nei confronti del collega con illazioni sulla posizione dello stesso. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato al consiglio dell'ordine nei confronti di un collega a nulla rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione.*

*(Nella specie, proprio in considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento).*

27 Giugno 2003, n. 172, Pres. F.F. Cricri, Rel. Lubrano, P.M. Iannelli

Carlo Coppola,  
La piazza della Vicaria,  
particolare degli avvocati  
che omaggiano i magistrati,  
Museo di San Martino,  
Napoli.



*(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)*

### Rapporti con i clienti.

#### 1. Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Richiamo a norme deontologiche non vigenti all'epoca della commissione del fatto - Irrilevanza - Nullità della decisione - Non sussiste.

#### Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Accanimento giudiziale - Illecito deontologico.

#### Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Omessa restituzione di documenti - Illecito deontologico.

*È legittimo il richiamo a norme deontologiche approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse non abbiano carattere innovativo ma ricognitivo e il comportamento considerato sia riconducibile al dovere di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato, che ricevuto un assegno dalla controparte a definizione della pratica, non considerandolo soddisfacente, piuttosto che prendere contatto con il collega avversario per una definizione extragiudiziale, provveda ad una azione esecutiva, con procedura mobiliare peraltro sproporzionata rispetto all'ammontare della somma dovuta. È disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta di consegnare documenti di spettanza del cliente.*

*(Nella specie l'avvocato aveva trattenuto una quietanza relativa a un pagamento effettuato dal cliente).*

16 Giugno 2003, n. 157, Pres. Buccico, Rel. Mirigliani, P.M. Ciapoli

*(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 11 novembre 1999)*

#### 2. Avvocato - Procedimento disciplinare - Contestazione dell'addebito - Contenuto.

#### Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega -

### Illecito deontologico.

*La contestazione dell'addebito disciplinare, a differenza di quello penale non richiede una minuta esposizione dei fatti che indicano le ragioni dell'illecito, ma è sufficiente il richiamo all'inosservanza dei comportamenti deontologici attraverso i quali l'interessato sia in grado di approntare in modo efficace le proprie difese. L'avvocato che non provveda o non faccia provvedere al suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza, propri della classe forense.*

*(Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura).*

27 Giugno 2003, n. 168, Pres. F.F. Cricri, Rel. Vermiglio, P.M. Ciampoli

*(Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998)*

#### 3. Avvocato - Procedimento disciplinare - Azione disciplinare - Disponibilità delle parti - Non sussiste.

#### Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Doveri di fedeltà - Azioni contro la parte per il pagamento del compenso - Utilizzo di documenti conosciuti in ragione del mandato - Illecito deontologico.

*L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e pertanto la rinuncia all'esposto da parte degli esponenti o l'eventuale consenso delle parti alla transazione economica non condiziona e non implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento stesso.*

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che utilizzi documenti avuti in ragione del mandato ricevuto per ottenere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente.*

*(Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).*

27 Giugno 2003, n. 199, Pres. Danovi, Rel. Opramolla, P.M. Fedeli

*(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 luglio 2001)*

## La Pagina dei Convegni

a cura di Annalisa Spinelli

### La violenza in famiglia, maltrattamenti e abusi.

Il 14 maggio nell'antica struttura di Villa Calvanese a Castel San Giorgio si è svolto il convegno sul tema "La violenza nella famiglia e la legge 154\2001", organizzato dall'AIAF di Salerno con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Giuseppe Alfano di Castel San Giorgio, ad introdurre il convegno è stata l'avv. Alba De Felice, presente nella doppia veste di consigliere dell'Ordine di Nocera Inferiore e membro dell'AIAF, in particolare responsabile per il circondario di Nocera Inferiore.

Dopo essersi congratulata per l'organizzazione di un convegno dal tema così importante, ha ribadito l'importanza di una viva sinergia tra l'Ordine di Nocera Inferiore, da sempre attento a problematiche delicate e importanti, affrontate in più occasioni dall'AIAF, precisando che questo genere di incontri rispondono a una logica di aggiornamento e approfondimento professionale, in perfetta sintonia con gli articoli 12 e 13 del Codice deontologico.

"Vorrei inoltre ricordare - ha precisato l'avv. De Felice - a tutti i presenti la scuola di formazione professionale appena costituita presso l'Ordine di Nocera Inferiore, tesa appunto a migliorare la competenza e la professionalità degli avvocati dell'agro noverino sarnese".

A prendere la parola è stato, poi, l'assessore alle Politiche sociali della passata amministrazione provinciale, Alberto Esposito, che da subito ha voluto sottolineare l'impegno che la Provincia ha profuso su temi tanto importanti, quali quelli inerenti alle Politiche sociali.

Infatti, nell'aver prospettato un nuovo modello di welfare locale, a Salerno e in provincia si è ottenuto l'istituzione di un centro di assistenza per i maltrattamenti e abusi, nuclei operativi per supportare le famiglie disagiate, e avviato un discorso di sinergia fra le ASL e i servizi sociali degli Enti.

Sulla stessa scia gli interventi dell'avv. Gaetana Paesano, segretaria dell'AIAF nell'ambito del distretto di Salerno e dell'avv. Sonia Costantino, organizzatrice della serata a Villa Calvanese. La prima ha sottolineato l'importanza di promuovere la comunicazione interdisciplinare e le rispettive esperienze, mentre l'avv. Costantino ha evidenziato con enfasi la tendenza degli ultimi anni a una collaborazione tra il mondo del diritto e gli operatori nel sociale.

Giannettore Gassani, avvocato del foro di Salerno e presidente dell'AIAF, sezione distrettuale di Salerno, ha introdotto l'argomento della serata. "La violenza intrafamiliare è il vero tumore delle famiglie di oggi - ha esordito Gianettore Gassani - che si nasconde sotto diverse sembianze: economiche, morali, sociali, relazionali. Nel diritto di famiglia ci sono delle strette interrelazioni con il diritto penale e con quello processuale, di conseguenza il livello tecnico dell'avvocato matrimonialista deve risultare altissimo, in quanto non è semplicemente un civilista".

Soffermandosi, poi, sulla legge 154\01, l'avv. Gassani ha posto l'attenzione sul fatto che questa ha aperto nuovi spiragli, ponendo un argine ai fenomeni dei maltrattamenti in famiglia. Le novità più rilevanti consistono nell'attribuzione al giudice civile e a quello penale degli stessi poteri.

In particolare, l'articolo 282 bis c.p.p., nel disciplinare l'allontanamento dalla casa familiare, contempla anche la possibilità che "il giudice, su richiesta del p.m., possa ingiungere il pagamento di un assegno a favore delle persone conviventi, che per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità e i termini di versamento...".

Quindi, è ben chiaro come il giudice penale possa sostituirsi al giudice civile disponendo un assegno di mantenimento.

Tuttavia l'avv. Gassani ha tenuto a precisare che, nonostante l'emanazione di questa legge, essa è ben poca cosa "senza un cambio delle coscienze".

I successivi interventi del magistrato Sabrina Serrelli, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, e di Domenico Sassano, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Salerno, hanno illustrato tecnicamente le condizioni processuali e le esigenze da soddisfare per applicare tale misura cautelare. Nel sottolineare che già nel 1998 il Censis aveva pubblicato dati allarmanti sulla violenza e i maltrattamenti intrafamiliari, l'intervento del legislatore è stato già anteriore alla legge 154\01, sia con la legge del 1993 sugli abusi sessuali, sia con quella del 1998 sulla pornografia. È stato inoltre evidenziato che la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare costituisce una misura ad hoc, rispondente ai principi di adeguatezza e proporzionalità, principi che non sempre venivano rispettati dalle misure cautelari precedenti, quali il divieto-obbligo di dimora e così via dicendo.

## La Pagina dei Convegni

a cura dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia,  
sezione territoriale di Nocera Inferiore

### Il forum di Pescara.

L'incontro di studio si è proposto di approfondire le regole processuali e la prassi giudiziaria in tema di tutela dei rapporti personali e patrimoniali nel settore del diritto di famiglia.

L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, con la collaborazione di tutte le sezioni territoriali, durante i lavori preparatori all'incontro, tenutosi a Pescara il 14 e 15 maggio scorso, ha previsto la distribuzione e la raccolta di questionari in ogni foro presente sul territorio nazionale.



L'impegno di chiamare l'avvocatura e la magistratura a dare il loro contributo di approfondimento e di proposizione, nel comune compito di promozione di una cultura giuridica attenta ai diritti delle persone, è nato da una esigenza di rivolgere una attenzione, non più solo agli aspetti sostanziali, ma anche, agli aspetti processuali della tutela.

Dai lavori preparatori è emerso che il dato di immediata evidenza con cui il processualista nell'arco di questi ultimi anni, è chiamato a misurarsi, è quello della molteplicità della tutela.

Infatti, nel diritto di famiglia, coesistono, spesso si sovrappongono confusamente, procedimenti contenziosi, procedimenti camerali e procedimenti speciali.

Per i primi vanno ricordati, per esempio le cause ali-

mentari, le cause di nullità matrimoniale, la separazione giudiziale dei beni; per i secondi, invece, ricorrono i casi della separazione personale consensuale, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, il processo di appello di separazione e divorzio, il procedimento civile minorile, le procedure speciali a garanzia del mantenimento dei figli, il giudizio per l'emanazione di ordine di protezione, l'ammissibilità del riconoscimento della filiazione naturale; e per i terzi, nella loro specialità, il processo di divorzio e di separazione, le procedure per la dichiarazione di adottabilità. Evidente è la complessità sulla quale dovrebbe, quanto prima, intervenire il legislatore, il quale, invece, con occhio poco attento, alla problematica, interviene settorialmente, come al momento sta avvenendo con la discussione in Commissione Giustizia del solo progetto di riforma del processo civile minorile.

Il forum di Pescara, ha prospettato per il legislatore una riforma più generale per l'intero rito camerale, sulla base della indicazione contenuta nel terzo comma nell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al fine di consentire che diventi lo strumento processuale principale in materia di diritti personali e patrimoniali all'interno del diritto di famiglia.

Tale prospettiva, s'intende, prevede una sola condizione, che ne sia fatta applicazione con la pienezza delle garanzie con cui la migliore dottrina e giurisprudenza lo hanno saputo fino ad oggi ridefinire rispetto alla tradizionale volontaria giurisdizione.

La sezione territoriale dell'Osservatorio di Nocera Inferiore ha preso parte attivamente sia, ai lavori preparatori con la distribuzione dei questionari, che hanno visto coinvolti i magistrati e gli avvocati del Foro di Nocera Inferiore, sia, con la partecipazione personale degli avv. Filomena Angiuni, Carmela Oriente, Paola Lanzara e Lucia Mancusi al forum, nei giorni stabiliti.

Le aspettative dei partecipanti sono state pienamente soddisfatte dalla presenza degli autorevoli relatori, come il prof. Andrea Proto Pisani e il prof. avv. Enrico Quadri (ordinari di procedura civile), del dott. Pasquale D'Ascola (magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione), della dott.ssa Marilia Di Nardo (magistrato del Tribunale di Napoli), del dott. Bruno De Filippis (magistrato della Corte di Appello di Salerno), e di tanti altri che ringraziamo nuovamente per il loro apporto e attendiamo che ci pervengano le loro relazioni scritte, che saranno messe a disposizione per chi ne farà richiesta.

## La Pagina dei Convegni

### La Privacy e il libero professionista: gli adempimenti previsti dalla normativa.

«Un successo che conferma l'interesse per un argomento spinoso ed attualissimo», esordisce il presidente del Consiglio degli avvocati, Aniello Cosimato, parlando del convegno che si è tenuto lo scorso 19 giugno presso l'aula consiliare di palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno.

Sono intervenuti in qualità di relatori esperti della materia, Mario Ianulardo, coordinatore dell'evento, penalista del Foro di Nocera Inferiore, esperto in informatica giuridica, membro della Naming Authority Italiana, nonché componente della Lista dei saggi della Information & Communication Technology; Antonino Attanasio, del Foro di Forlì-Cesena, esperto in diritto dell'impresa e diritto tributario; Gaetano Costabile, ispettore della Guardia di Finanza di Milano, Member of the International Association of Computer Investigative Specialists; e infine Andrea Lisi, del Foro di Lecce, vice presidente del Centro Studi & Ricerche SCINT, specializzato in ICT & International Trade, nonché collaboratore della cattedra di Diritto commerciale internazionale presso l'Università di Lecce. Tutti i relatori, membri del Circolo dei Giuristi Telematici, hanno esposto gli ultimi studi effettuati in merito alla normativa sulla privacy - decreto legislativo 196/03 - in vista della scadenza del 30 giugno (*ndr.* prorogata al 31/12/04) per adempiere alle direttive del garante in tema di trattamento dei dati personali. La notevole partecipazione - sono stati rilasciati oltre cento attestati di partecipazione - ha confermato l'interesse dell'avvocatura - nocerina e di altri fori - per l'argomento del convegno, che si presta a sempre diverse interpretazioni, ma che sicuramente necessita di attenzione e conoscenza aggiornate periodicamente, al fine di far fronte ai problemi inerenti la gestione della propria attività professionale, ma anche dei propri rapporti telematici non necessariamente professionali. Il seminario si è interrotto per qualche minuto, dando spazio al saluto dell'europarlamentare neo-eletto, già presidente della Provincia, Alfonso Andria.

«Non potevo mancare ad una iniziativa del Consiglio dell'Ordine forense di Nocera Inferiore - ha così aperto il suo saluto Alfonso Andria - che, come già è accaduto in passato, ha posto l'attenzione su un tema importante, portando a galla esigenze dell'intera classe forense. È mia ferma intenzione continuare, sia pure con un ruolo differente, a seguire e prestare la massima attenzione alle esigenze e le richieste che vengono dagli Ordini professionali del nostro territorio. Anzi, la mia nuova carica non mi impedirà di seguire da vicino, come ho sempre fatto, le vicende determinanti nuovi assetamenti sociali, economici, professionali dei comuni di questa provincia. In tutto questo gli ordini professionali rivestono un ruolo importantissimo».

«Si parla di diritto alla protezione dei dati personali, perno dell'intera normativa sulla privacy, in un contesto storico in cui il patrimonio di ciascuno di noi è tendenzialmente un patrimonio circolante, destinato quindi ad essere utilizzato da altri soggetti per le finalità più varie - ha detto nel suo intervento l'avv. Mario Ianulardo, ideatore dell'evento del 19 giugno -. Poiché oggi il trattamento dei dati avviene in massima parte con l'ausilio di strumenti elettronici, il legislatore ha avvertito l'esigenza di imporre l'adozione di sistemi di sicurezza con lo scopo precipuo di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento dei dati consentito. Il decreto legislativo n. 196 del 2003, cosiddetto Codice Privacy, si basa sulla creazione di un sistema di tutela integrato, il cui organo di controllo è l'Autorità Garante che esercita i propri poteri tanto in via autonoma quanto coordinata con i paradigmi di tutela giurisdizionale ed amministrativa. Il T.U. introduce un inasprimento delle sanzioni amministrative e di quelle penali. Infatti sono previste sanzioni pecuniarie fino a 60 mila euro ed addirittura pene detentive fino a due anni. Ritengo pertanto sia opportuno che gli studi legali si adeguino scrupolosamente alla normativa dettata in materia dal T.U. anche ed innanzitutto a cagione della natura particolarmente delicata dei dati personali».

Riportiamo di seguito gli appunti di viaggio di due dei tre relatori che hanno gentilmente acconsentito alla pubblicazione dei loro interventi sulla nostra rivista.

#### GAETANO COSTABILE.

«Paradossalmente, lo scopo principale della mia

presenza qui, non è quello di fornire risposte adeguate, ma far nascere dei dubbi, accrescere la consapevolezza che è necessaria una nuova mentalità per incrementare la sicurezza. Non c'è insicurezza maggiore che un presuntuoso senso di inviolabilità, oppure la sottovalutazione dei rischi, pensando di non essere un target appetibile o di non detenere dati particolarmente riservati.

Di contro, invece, la sicurezza è assimilabile ad un processo, non ad un prodotto. La forza della lunga *chain of security* sarà strettamente legata alla forza dell'anello più debole, che è quasi sempre l'uomo. La nostra sicurezza e riservatezza sono strettamente ed indissolubilmente legate a quelle degli altri nostri interlocutori. Non è necessario un vero e proprio attacco informatico, ma sarebbe sufficiente un banalissimo virus informatico per compromettere la riservatezza di una confessione di un nostro amico ricevuta via posta elettronica. Peggio ancora se il computer fosse usato per attività professionali, dove il nostro Hard disk è di sovente lo scrigno di molti dati particolarmente riservati, stante anche il legame fiduciario del professionista con il proprio cliente. Molte sono le sottovalutazioni, spesso giustificate da una scarsa informazione e da un basso livello di conoscenza dello strumento informatico e delle relative applicazioni. Anche un semplicissimo file di Office contiene molti dati, in funzione di quelli forniti durante l'installazione. Basta poco, anche un semplice salvataggio in altri formati, o l'utilizzo di apposite utility, per evitare ciò.

Un particolare riferimento, poi, ai programmi di *sharing* (tipo Kazaa, Winmx, Emule, etc.), dove in nome di una condivisione di gusti (spesso musicali) ci si ritrova a condividere - più o meno coscientemente - anche altre risorse, talvolta di natura professionale se il personal computer è utilizzato in maniera promiscua.

La tecnica utilizzata, per ingannare ed aggirare con la psicologia i processi di sicurezza, prende il nome di "*social engineering*". L'ingegnere sociale è colui il quale, con particolare astuzia, riesce ad arrivare dove è difficilmente possibile con i normali strumenti di intrusione informatica, spingendo la vittima o un suo collaboratore, tramite espedienti principalmente psicologici, a rivelare informazioni apparentemente irrilevanti, ma che consentiranno un accesso abusivo, una frode o altre premeditate attività illecite (ad esempio inducendo l'utente ad autoinfettarsi con un trojan).

Per quanto concerne il primo aspetto sono nume-



rosi i casi registrati in cui un semplicissimo messaggio di posta elettronica, ad esempio a nome di una software house oppure di un più "istituzionale" ufficio dell'FBI, abbia indotto l'utente ordinario, in particolare soggezione psicologica, ad installare un allegato infetto, ad esempio indicato come un nuovo aggiornamento del programma. In questi casi è palese la tecnica di falsificazione del mittente del messaggio di posta elettronica sfruttando, comunque, anche la seconda "debolezza": l'ignoranza. Infatti l'impossibilità di conoscere ogni recondita tecnica informatica ed ogni angolo della rete Internet, consente all'aggressore di confezionare con una certa facilità un messaggio apparentemente serio e affidabile, particolarmente tecnico nel lessico e quindi spesso incomprensibile, nonché efficace».

#### ALESSANDRO LISI.

«Per una effettiva tutela della privacy non si può prescindere da una "politica aziendale" di sicurezza dei dati personali. *Riservatezza fa rima con sicurezza*, più volte si è sentito dire... ma una cosa è il dire altra cosa è il fare e non sempre il legislatore ci aiuta a fare chiarezza!

Per quanto l'entrata in vigore (1 gennaio 2004) del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (di seguito, Codice), dovrebbe segnare, almeno nelle intenzioni del legislatore, una svolta decisiva verso una maggiore uniformità e trasparenza in materia, in realtà, le imprese e le pubbliche amministrazioni sono ancora una volta chiamate a fare i conti con una normativa che appare in certi punti oscura e foriera di dubbi e contrasti interpretativi.

Adempimenti identici sono pensati per tutti i titolari del trattamento in materia di *modalità di trattamento e informativa* (articoli 11-17), con qualche ulteriore "specificazione" per i soli enti pubblici (articoli 18-22): per gli enti pubblici (non economici) vale, infatti, la regola generale secondo la quale "qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali" e, in questi casi, non è previsto il necessario previo consenso dell'interessato a tale trattamento. Regole particolari per privati ed enti pubblici economici sono previste per l'acquisizione del consenso (articoli 23-27): consenso al trattamento che per privati ed enti pubblici economici non è necessario acquisire solo in casi specifici previsti dalla legge (articolo 24). Mentre l'informativa da conferire oralmente o per iscritto rimane un adempimento sempre necessario per tutti!

In verità, tutti questi adempimenti - già previsti in maniera simile o identica dalla vecchia normativa (la nota legge 675/1996) - pongono relativamente poche problematiche in merito alla loro concreta applicazione (dubbi continuano ad esserci, soprattutto se si guardano le pesanti sanzioni previste dal legislatore in caso di violazioni... e guai se non ci fossero!), mentre le complicazioni più gravi sorgono allorché l'interprete prova a leggere con più attenzione il Titolo V e l'allegato b al Codice. Il DPS, in realtà, altro non è che un resoconto delle misure di sicurezza adottate da chiunque (imprese, singoli ed istituzioni) sia titolare di un trattamento di dati personali altrui per evitare (o meglio per ridurre al minimo il verificarsi di) qualsiasi tipo di evento dannoso o pericoloso a carico degli stessi dati personali.

In definitiva, il DPS serve a fotografare la politica aziendale in tema di sicurezza dei dati personali e, una volta redatto, esso deve essere custodito in un luogo preciso (e ovviamente sicuro!) per gli eventuali possibili controlli.

Nell'economia del Codice, per quanto collocato nell'allegato b (e, quindi, a corredo del Codice), il DPS assume un ruolo fondamentale anche in virtù del richiamo ad esso operato dall'articolo 34 e del quale più innanzi si dirà.

#### **Uno sguardo alla normativa: tra vecchie e nuove disposizioni il quadro si complica.**

Abbiamo riferito che il problema principale è domandarsi chi sia tenuto obbligatoriamente a redigere il DPS secondo le nuove disposizioni del

decreto legislativo n. 196/2003 (in vigore - come detto - dal 1 gennaio 2004), il quale segna la contestuale abrogazione sia della legge n. 675/1996, sia del relativo regolamento tecnico D.P.R. n. 318/1999.

Sotto il vigore della vecchia normativa la dottrina più accreditata, in buona sostanza, effettuava dei distinguo tenendo in considerazione tre parametri principali: il tipo di dati trattati, gli strumenti con cui si effettuava il trattamento e le finalità proprie del trattamento stesso.

*Sulla base dell'analisi della precedente normativa si giungeva così a ritenere doverosa la redazione del DPS quando oggetto di trattamento fossero stati dati sensibili (idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché stato di salute e vita sessuale di un individuo) e/o giudiziari (idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686 c.p.p.), quando tale operazione avvenisse con l'ausilio di strumenti elettronici accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibile al pubblico e, infine, quando il trattamento non fosse effettuato per fini esclusivamente personali.*

Venendo ora all'analisi della nuova normativa si è già ricordato che occorre fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 33 e ss. del Codice, nonché alle disposizioni di cui all'allegato b al Codice stesso.

Espressamente il legislatore afferma che le misure individuate dal Codice (definite *minime*) sono volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali (articolo 33), cioè rappresentano la base minima da cui partire per dotarsi di misure di sicurezza sempre migliori e più efficaci e per evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'articolo 169.

Il Codice, peraltro, assume tre parametri generali per garantire la sicurezza dei dati personali che variano in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento (articolo 31). Inoltre, il legislatore impone comunque l'adozione di "idonee e preventive (n.d.a. cioè antecedenti rispetto alle operazioni di trattamento) misure di sicurezza" al fine di "ridurre al minimo (non vengono quindi richieste misure adottate al fine di "evitare" del tutto...anche perché risulterebbe impossibile!) i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta".

## Notizie dal Consiglio dell'Ordine

### La sede dell'Ordine cambia volto.


Il Consiglio dell'Ordine, visto lo stato dei lavori ed i tempi di realizzo della Cittadella Giudiziaria, sta valutando l'opportunità di ampliare la propria sede.

Ciò al fine di garantire la disponibilità di una sala avvocati ai professionisti che frequentano il

Consiglio dell'Ordine.

Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio il grafico realizzato dal curatore del progetto.

La sala avvocati andrebbe a crearsi attraverso, l'abbattimento di una parete del corridoio interno attiguo alla segreteria dell'Ordine e la creazione di un muro divisorio all'interno dell'androne dal quale attualmente si accede alla sede dell'Ordine. L'entrata sarebbe, pertanto, dal corridoio esterno, dove attualmente c'è una finestra. Mentre tramite un'altra parete divisoria posta nell'attuale corridoio interno si andrebbe a creare una stanza di



Tribunale di Nocera Inferiore oltre che a razionalizzare il più possibile gli spazi attualmente di pertinenza dell'Ordine. L'ing. Franco Cesario è stato incaricato della realizzazione di un progetto da sottoporre all'attenzione della Commissione di Manutenzione del Tribunale che ha provveduto, recentemente, ad approvarlo.

La messa in opera di quanto previsto dal noto professionista per la sede dell'Ordine dipenderà, naturalmente, dall'analisi dei costi di realizzo che saranno sottoposti, a breve, al vaglio del

rappresentanza da adibire a sede provvisoria della neonata Scuola di formazione forense "Fiorentino De Nicola".

L'ingresso agli uffici di segreteria dell'Ordine e della Scuola sarebbe, quindi, non più consentito dall'androne bensì dal solo corridoio interno - lato sezione fallimentare.

Ma vediamo nel dettaglio quali saranno, nel caso in cui il Consiglio deliberi la realizzazione del progetto, gli arredi ed i servizi messi a disposizione dei colleghi che usufruiranno della sala avvo-





cati. Nella parte ricavata dall'utilizzo di parte dell'androne vi sarà una sezione dedicata ad archivio dell'Ordine e, nella zona più grande, saranno sistemati postazioni per più operatori, dotate di personal computer e stampanti tramite i quali si potrà accedere, attraverso una rete telematica, alle banche dati già disponibili presso la Biblioteca dell'Ordine. Il Consiglio valuterà in seguito l'op-

portunità di dotare questi personal computer di accesso alla rete Internet.

Nella parte ricavata dall'abbattimento della parete del corridoio interno attiguo alla sede consiliare verranno sistemati tavoli da lavoro e scaffalature. La segreteria dell'Ordine non subirà alcuna variazione di rilievo, se non nello spostamento della porta di ingresso.

### STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stranieri	Totale
CASSAZIONISTI	101	4	0	0	105
AVVOCATI	779	9	5	0	793
<b>TOTALE</b>	<b>880</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>898</b>

PRAT. SEMPLICI	222
PRAT. ABILITATI	283
<b>TOTALE</b>	<b>505</b>

CASSAZ. E AVVOCATI	898
PRAT. SEMPL. E ABILITATI	505
<b>TOTALE ISCRITTI</b>	<b>1403</b>

### STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

	Ordinari M • F	Speciali M • F	Professori M • F	Stranieri M • F	Totale M • F
CASSAZIONISTI	94 • 7	3 • 1	0 • 0	0 • 0	97 • 8
AVVOCATI	435 • 344	4 • 5	4 • 1	0 • 0	443 • 350
<b>TOTALE</b>	<b>529 • 351</b>	<b>7 • 6</b>	<b>4 • 1</b>	<b>0 • 0</b>	<b>540 • 358</b>

	M • F
PRAT. SEMPLICI	101 • 121
PRAT. ABILITATI	108 • 175
<b>TOTALE</b>	<b>209 • 296</b>

	M • F
CASSAZ. E AVVOCATI	540 • 358
PRAT. SEMPL. E ABILITATI	209 • 296
<b>TOTALE ISCRITTI</b>	<b>749 • 654</b>